

Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)¹

del 13 novembre 1962 (Stato 1° luglio 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 2 capoverso 1 lettera b e 2, 9 capoversi 1^{bis}, 2 e 3, 30 capoverso 1, 31 capoversi 2^{bis} e 2^{ter}, 41 capoverso 2^{bis}, 55 capoverso 7 lettera a, 57 e 106 capoversi 1 e 5 della legge federale del 19 dicembre 1958² sulla circolazione stradale (LCStr),³

ordina:

Introduzione

Art. 1 Definizioni⁴

(art. 1 LCStr⁵)

¹ Le strade sono aree utilizzate dai veicoli a motore, dai veicoli senza motore o dai pedoni.

² Sono strade pubbliche quelle che non servono esclusivamente all'uso privato.

³ Le autostrade e le semiautostrade sono le strade riservate alla circolazione dei veicoli a motore e segnalate come tali (art. 45 cpv. 1 O del 5 set. 1979⁶ sulla circolazione stradale, OSStr).⁷ Le autostrade hanno carreggiate separate per ogni senso e non hanno crocchia a raso.

⁴ La carreggiata è la parte della strada destinata alla circolazione dei veicoli.

⁵ Le corsie sono parti demarcate della carreggiata e sufficientemente larghe per permettere la circolazione di una colonna di veicoli (art. 74 OSStr).⁸

RU **1962** 1420

¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 mar. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU **1975** 541).

² RS **741.01**

³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 2139).

⁴ Giusta la cifra I dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002, i titoli marginali sono stati sostituiti da titoli mediani (RU **2002** 1931).

⁵ Abbreviazione introdotta dalla cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU **1989** 410). Di tale mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁶ RS **741.21**. Ora: l'O sulla segnaletica stradale

⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU **1989** 410).

⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU **1989** 410).

⁶ Le ciclopiste sono strade destinate ai ciclisti, costruite in modo da essere separate dalla carreggiata e segnalate come tali (art. 33 cpv. 1 OSStr).⁹

⁷ Le corsie ciclabili sono corsie destinate ai ciclisti, delimitate da linee gialle discontinue oppure eccezionalmente continue (art. 74 cpv. 5 OSStr¹⁰).¹¹

⁸ Le intersezioni sono i crocevia, le biforcazioni o gli sbocchi di carreggiate. I punti in cui le ciclopiste, le strade dei campi, l'uscita da una autorimessa, da un parcheggio, da una fabbrica o da un cortile ecc. incontrano la carreggiata non sono intersezioni.

⁹ Regolazione* del traffico è l'ordine di arresto e di movimento del traffico per mezzo della polizia o di segnali luminosi.

¹⁰ I mezzi simili a veicoli sono pattini a rotelle, pattini in linea, monopattini o mezzi di spostamento analoghi muniti di ruote o rotelle che vengono azionati dalla sola forza fisica dell'utente. I velocipedi per bambini sono equiparati ai mezzi simili a veicoli.¹²

* Cfr. art. 6 cpv. 1 e 2, e art. 47 cpv. 2

Art. 1a¹³ Numeri dopo la designazione di segnali e demarcazioni

I numeri tra parentesi che figurano dopo la designazione di un segnale o di una demarcazione si riferiscono alle figure numerate dell'allegato 2 OSStr¹⁴.

Parte prima: Norme per i veicoli

Capo primo: Norme generali

Art. 2¹⁵ Stato del conducente

(art. 31 cpv. 2 e 55 cpv. 1 LCStr)¹⁶

¹ Chiunque, per spossatezza, influsso dell'alcol, di medicinali o di stupefacenti oppure per altri motivi è inabile alla guida, non può condurre un veicolo.¹⁷

² Un conducente è considerato inabile alla guida se nel suo sangue è provata la presenza di:

⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU **1989** 410).

¹⁰ Ora: art. 74a cpv. 1 OSStr.

¹¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU **1989** 410).

¹² Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 mag. 2002 (RU **2002** 1931). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 2139).

¹³ Introdotto dalla cifra I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 2139).

¹⁴ RS **741.21**

¹⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 nov. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU **1979** 1583).

¹⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4687).

¹⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU **2007** 2101).

- a. tetraidrocannabinolo (cannabis);
- b. morfina libera (eroina/morfina);
- c. cocaina;
- d. amfetamina (amfetamina);
- e. metamfetamina;
- f. MDEA (metilendiossietilamfetamina); o
- g. MDMA (metilendiossimetilamfetamina).¹⁸

^{2bis} L'Ufficio federale delle strade (USTRA) emana, d'intesa con gli esperti, direttive concernenti la prova della presenza delle sostanze di cui al capoverso 2.¹⁹

^{2ter} La presenza attestata di una delle sostanze di cui al capoverso 2 non è sufficiente per stabilire l'incapacità alla guida di una persona in grado di provare di consumare una o più di queste sostanze su prescrizione medica.²⁰

³ Nessuno può affidare un veicolo a un conducente inabile alla guida.

⁴ ...²¹

⁵ ...²²

Art. 2a²³ Divieto di guidare sotto l'influsso dell'alcol

(art. 31 cpv. 2^{bis} e 2^{ter} LCStr)

¹ È vietato guidare sotto l'influsso dell'alcol:

- a. durante lo svolgimento dell'attività di trasporto concessionario o internazionale di viaggiatori su strada;
- b. durante il trasporto professionale di persone;
- c.²⁴ autocarri, trattori a sella pesanti e trattori con un peso totale superiore a 3,5 t;
- d. durante il trasporto di merci pericolose, con unità di trasporto soggette all'obbligo del contrassegno;
- e. ai maestri conducenti, durante l'esercizio della professione;

¹⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 2851).

¹⁹ Introdotto dalla cifra I dell'O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 2851).

²⁰ Introdotto dalla cifra I dell'O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 2851).

²¹ Introdotto dalla
dell'O del 4 nov. 2009 (prima fase della Riforma delle ferrovie 2) (RU **2009** 5959).
Abrogato dalla cifra I dell'O del 29 nov. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4687).

²² Abrogato dalla cifra I dell'O del 29 nov. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4687).

²³ Introdotto dalla cifra I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4687).

²⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 3837).

- f. ai conducenti, durante le corse di scuola guida e d'esercitazione;
- g. agli accompagnatori, durante le corse di scuola guida;
- h. ai titolari della licenza di condurre in prova, eccetto durante le corse con veicoli delle categorie speciali F, G e M.

^{1bis} Il divieto di cui al capoverso 1 lettera c non si applica nel caso di:

- a. interventi urgenti e relativi spostamenti eseguiti da personale dei servizi antincendio di milizia;
- b. interventi urgenti e relativi spostamenti eseguiti da personale dei servizi antincendio professionisti, della polizia, del servizio doganale, della protezione civile e del servizio sanitario o da persone incaricate da queste organizzazioni, se mobilitati quando non sono in servizio né di picchetto;
- c. veicoli la cui velocità massima per costruzione²⁵ non superi i 45 km/h;
- d. veicoli equiparati agli autoveicoli di lavoro secondo l'articolo 13 capoverso 2 dell'ordinanza del 19 giugno 1995²⁶ concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV).²⁷

² Una persona è sotto l'influsso dell'alcol se:

- a. presenta una concentrazione di alcol nell'aria espirata pari o superiore a 0,05 mg/l;
- b. presenta un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,10 per mille; oppure
- c. ha nell'organismo una quantità di alcol tale da determinare un tasso alcolemico di cui alla lettera b.²⁸

Art. 3 Manovra del veicolo

(art. 31 cpv. 1 LCStr)

¹ Il conducente deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione. Egli non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo. Inoltre la sua attenzione non deve essere distratta in particolare né da apparecchi riproduttori del suono né da sistemi di comunicazione o di informazione.²⁹

² I conducenti di autobus non devono, se il traffico è intenso o se la strada è difficile, fornire informazioni ai passeggeri su attrazioni turistiche e simili. Essi non devono servirsi di microfoni manuali.³⁰

²⁵ Nuova espressione giusta la cifra I dell'O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU **2024** 28). Di tale mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

²⁶ RS **741.41**

²⁷ Introdotto dalla cifra I dell'O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 3837).

²⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU **2015** 2595).

²⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU **2005** 4487).

³⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU **2024** 28).

³ I conducenti di veicoli a motore e di velocipedi non devono abbandonare il dispositivo di guida.³¹

^{3bis} Durante le manovre di parcheggio effettuate utilizzando un apposito sistema di assistenza, il conducente può abbandonare il dispositivo di guida e scendere dal veicolo se il sistema lo prevede. Il conducente deve sorvegliare le manovre e, se necessario, interromperle.³²

⁴ Il conducente deve tenere continuamente in funzione il tachigrafo prescritto e utilizzarlo correttamente:

- a. se il veicolo è equipaggiato con un tachigrafo analogico, durante il viaggio il conducente può aprirlo per controllarlo e deve farlo se la polizia lo richiede. Il detentore mette a disposizione i dischi e le chiavi. Ogni disco è adoperato una sola volta; le iscrizioni facoltative non devono rendere difficile la lettura del disco. Il conducente deve portare con sé un numero sufficiente di dischi nuovi;
- b. se il veicolo è equipaggiato con un tachigrafo digitale, le carte del conducente e del passeggero devono rimanere inserite durante tutta l'attività lavorativa. In assenza della carta del conducente non è ammesso condurre il veicolo salvo in caso di danno, funzionamento difettoso, perdita o furto della carta. Il conducente deve portare con sé una sufficiente quantità di carta per la stampa.³³

Art. 3a³⁴ Allacciatura con cintura di sicurezza

(art. 57 cpv. 5 LCStr)

¹ Nei veicoli provvisti di cinture di sicurezza il conducente e i passeggeri devono, durante la corsa, allacciarsi con la cintura di sicurezza. I conducenti devono accertarsi che i fanciulli al di sotto dei 12 anni siano assicurati correttamente.³⁵

² L'obbligo di allacciarsi con la cintura di sicurezza di cui al capoverso 1 non è applicabile:

- a.³⁶ alle persone le quali provano mediante certificato medico che non può essere loro imposto di allacciarsi con la cintura di sicurezza; per le corse all'estero

³¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 2139).

³² Introdotto dalla cifra I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 2139).

³³ Introdotto dall'art. 36 n. 1 del DCF del 27 ago. 1969 concernente le disposizioni amministrative per l'esecuzione della L sulla circolazione stradale (RU **1969** 811). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU **2019** 243).

³⁴ Introdotto dalla cifra I dell'O del 10 mar. 1975 (RU **1975** 541). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU **2005** 4487).

³⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU **2009** 5701).

³⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 2139).

l'autorità cantonale rilascia a queste persone un attestato medico d'esonero giusta la direttiva 91/671/CEE³⁷;

- b. ai fornitori a domicilio (di casa in casa) nel quartiere di consegna se la velocità non supera 25 km/h;
- c. ai conducenti e passeggeri che circolano su strade rurali, strade forestali e entro perimetri aziendali se la velocità non supera 25 km/h;
- d. ai conducenti durante le manovre effettuate a passo d'uomo;
- e. ai conducenti e ai passeggeri di autoveicoli nel traffico di linea regionale di imprese di trasporto in concessione;
- f. agli accompagnatori di persone particolarmente bisognose di assistenza in veicoli dei servizi sanitario e di trasporto di persone disabili;
- g.³⁸ ai conducenti e passeggeri di autoveicoli di lavoro, trattori e carri con motore se la velocità non supera 25 km/h.

³ Ai passeggeri di autobus e minibus deve essere adeguatamente ricordato l'obbligo di allacciare la cintura di sicurezza.³⁹

⁴ Nei posti provvisti di cintura di sicurezza, i fanciulli al di sotto dei 12 anni devono essere assicurati con un dispositivo di ritenuta per fanciulli, ad esempio un seggiolino, omologato in base al regolamento UNECE n. 44 o n. 129 di cui all'allegato 2 OETV⁴⁰. Ai dispositivi secondo il regolamento UNECE n. 44 si applica l'articolo 222r capoverso 3 OETV. L'impiego di tali dispositivi non è obbligatorio per:⁴¹

- a. fanciulli alti almeno 150 cm;
- b. fanciulli di almeno quattro anni che viaggiano su sedili appositamente previsti per fanciulli;
- c. fanciulli di almeno quattro anni che viaggiano su autobus;
- d. fanciulli di almeno sette anni che viaggiano su sedili con cinture addominali.⁴²

³⁷ Direttiva 91/671/CEE del Consiglio del 16 dicembre 1991 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate. GU L 373 del 31.12.1991, pag. 26; modificata da ultimo dalla direttiva 2014/37/UE della Commissione del 27 febbraio 2014, GU L 59 del 28.02.2014, pag. 32.

³⁸ Introdotta dalla cifra I dell'O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU **2016** 5129).

³⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU **2024** 28).

⁴⁰ RS **741.41**

⁴¹ Nuovo testo giusta la cifra III dell'O del 9 giu. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU **2023** 327).

⁴² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 2139).

Art. 3b⁴³ Porto del casco

(art. 57 cpv. 5 LCStr)

¹ I conducenti e i passeggeri di motoveicoli con o senza carrozzino laterale, di quadricicli leggeri a motore, di quadricicli a motore e di veicoli a motore a tre ruote nonché i conducenti di ciclomotori devono, durante la corsa, portare un casco di protezione. I conducenti devono accertarsi che i fanciulli di età inferiore ai 12 anni che viaggiano con loro portino un casco di protezione.

² L'obbligo di portare il casco non è applicabile:

- a. ai fornitori a domicilio (di casa in casa) nel quartiere di consegna se la velocità non supera 25 km/h;
- b. alle persone che circolano entro perimetri aziendali se la velocità non supera 25 km/h;
- c. alle persone in cabine chiuse;
- d. alle persone su sedili provvisti di cinture di sicurezza;
- e.⁴⁴ alle persone su veicoli con una velocità massima per costruzione fino a 20 km/h;
- f. ai conducenti di ciclomotori i quali provano mediante certificato medico che non può essere loro imposto di portare il casco di protezione;
- g.⁴⁵ alle persone su ciclomotori dotati di propulsione elettrica in grado di raggiungere al massimo 25 km/h;
- h.⁴⁶ ai conducenti di sedie a rotelle motorizzate.

³ Sui motoveicoli con o senza carrozzino laterale, sui quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, veicoli a motore a tre ruote e ciclomotori va indossato un casco di protezione omologato secondo il regolamento UNECE n. 22 nella versione di cui all'allegato 2 OETV o una versione precedente di tale regolamento riportata nell'OETV. Sui veicoli cingolati è sufficiente un casco omologato secondo la norma SN EN 1077⁴⁷ o SN EN 1078⁴⁸, sui ciclomotori un casco per ciclisti omologato secondo la norma SN EN 1078.⁴⁹

⁴³ Introdotto dalla cifra I dell'O del 20 mag. 1981 (RU **1981** 507). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 2451).

⁴⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU **2025** 26).

⁴⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU **2025** 26).

⁴⁶ Introdotta dalla cifra I dell'O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU **2025** 26).

⁴⁷ SN EN 1077, 2007, Caschi per la pratica dello sci alpino e per lo snowboard. La norma può essere ottenuta a pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

⁴⁸ SN EN 1078, 2013, Caschi per ciclisti e per utilizzatori di tavole a rotelle (skateboards) e pattini a rotelle. La norma può essere ottenuta a pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

⁴⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU **2025** 26).

Art. 4 Velocità adeguata

(art. 32 cpv. 1 LCStr)

¹ Il conducente deve circolare a una velocità che gli permetta di fermarsi nello spazio visibile; se l'incrocio con altri veicoli è difficile, egli deve poter fermarsi nella metà dello spazio visibile.

² e ³ ...⁵⁰

⁴ ...⁵¹

⁵ Egli non deve senza motivi impellenti, circolare così lentamente da impedire un flusso uniforme del traffico.

Art. 4a⁵² Limitazioni generali della velocità; norma fondamentale

(art. 32 cpv. 2 LCStr)

¹ La velocità massima generale dei veicoli può raggiungere, se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono favorevoli:

- a. 50 km/h nelle località;
- b. 80 km/h fuori delle località, eccettuato sulle semiautostrade;
- c. 100 km/h sulle semiautostrade;
- d. 120 km/h sulle autostrade.⁵³

² La limitazione generale della velocità a 50 km/h (cpv. 1 lett. a) si applica in tutta la zona molto fabbricata, all'interno della località; questa limitazione incomincia al segnale «Velocità massima 50, Limite generale» (2.30.1) e termina al segnale «Fine della velocità massima 50, Limite generale» (2.53.1). Per i conducenti che entrano in una località da strade secondarie poco importanti (come strade che non collegano direttamente tra loro località o quartieri, strade agricole di accesso, strade forestali, ecc.), la limitazione è valevole, anche se manca la segnaletica, appena esiste una zona molto fabbricata.

³ La limitazione generale della velocità a 80 km/h (cpv. 1 lett. b) vale a partire dal segnale «Fine della velocità massima 50, Limite generale» (2.53.1) o «Fine della velocità massima» (2.53) e, lasciando una semiautostrada o un'autostrada, a partire dal segnale «Fine della semiautostrada» (4.04) o dal segnale «Fine dell'autostrada» (4.02).⁵⁴

⁵⁰ Abrogati dalla cifra I dell'O del 20 mag. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 2139).

⁵¹ Abrogato dalla cifra I dell'O del 24 giu. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 2451).

⁵² Introdotto dalla cifra I dell'O del 22 dic. 1976 (RU **1976** 2810). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 ott. 1983, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU **1983** 1651).

⁵³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 dic. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU **1990** 66).

⁵⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 dic. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU **1990** 66).

^{3bis} La limitazione generale della velocità a 100 km/h (cpv. 1 lett. c) vale a partire dal segnale «Semiautostrada» (4.03) e termina al segnale «Fine della semiautostrada» (4.04).⁵⁵

⁴ La limitazione generale della velocità a 120 km/h (cpv. 1 lett. d) vale a partire dal segnale «Autostrada» (4.01) e termina al segnale «Fine dell'autostrada» (4.02).⁵⁶

⁵ Se dei segnali indicano altre velocità massime, esse sono applicabili al posto delle limitazioni generali di velocità (cpv. 1); lo stesso vale per le velocità inferiori imposte a certi generi di veicoli dall'articolo 5 o a certi veicoli per decisione dell'autorità competente.

Art. 5⁵⁷ Velocità massima per certi generi di veicoli

(art. 32 cpv. 2 LCStr)

¹ La velocità massima è di:

- a. 80 km/h per:
 1. gli autoveicoli pesanti, escluse le automobili pesanti,
 2. gli autotreni,
 3. gli autoarticolati,
 4. i veicoli con pneumatici spikes;
- b. 60 km/h per i trattori industriali;
- c. 40 km/h per:
 1. la rimorchiatura, anche se una parte del veicolo rimorchiato grava su un carrello di sostegno o sul veicolo trattore; in casi speciali, l'autorità competente può autorizzare una velocità di rimorchiatura più elevata, segnatamente se un dispositivo rigido di traino assicura lo sterzo del veicolo rimorchiato,
 2. il traino di un carrello di sostegno non carico; in casi speciali, l'autorità competente può permettere una velocità più elevata, segnatamente per interventi sulle autostrade o sulle semiautostrade;
- d. 30 km/h per:
 1. il traino di rimorchi agricoli o forestali⁵⁸ non immatricolati,
 2. il traino di rimorchi agricoli o forestali immatricolati, nella misura in cui nella licenza di circolazione non sia ammessa una velocità superiore,
 3. veicoli con ruote metalliche o con gomme piene.⁵⁹

² Sulle autostrade e semiautostrade la velocità massima è limitata a 100 km/h per:

⁵⁵ Introdotta dalla cifra I dell'O del 20 dic. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU **1990** 66).

⁵⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 dic. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU **1990** 66).

⁵⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU **1976** 2810).

⁵⁸ Nuova espr. giusta la cifra I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU **2019** 243). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.

⁵⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2883).

- a.⁶⁰ autobus, esclusi gli autobus snodati nonché gli autobus del servizio di linea in concessione con posti in piedi autorizzati;
- b. autoveicoli pesanti adibiti ad abitazione;
- c.⁶¹ autoveicoli leggeri con rimorchio, se il peso totale del rimorchio non supera 3,5 t.⁶²

2bis ...⁶³

³ Le predette velocità massime non devono essere superate neppure dove è segnalato un limite di velocità più alto.

⁴ Commette un'infrazione alle norme della circolazione il conducente che supera la velocità massima prescritta per la categoria cui appartiene il suo veicolo; ciò non vale per i conducenti di ciclomotori.⁶⁴

Art. 6 Comportamento verso i pedoni e gli utenti di mezzi simili a veicoli⁶⁵
(art. 33 LCStr)

¹ Davanti ai passaggi pedonali senza regolazione del traffico, il conducente deve accordare la precedenza a ogni pedone o utente di un mezzo simile a veicolo che si trova già sul passaggio pedonale o che attende davanti ad esso e che visibilmente vuole attraversarlo.⁶⁶ Deve moderare per tempo la velocità e all'occorrenza fermarsi per poter adempiere questo obbligo.⁶⁷

² Alle intersezioni con regolazione del traffico, il conducente di un veicolo che volta deve accordare la precedenza ai pedoni o agli utenti di mezzi simili a veicoli che attraversano la strada trasversale.⁶⁸ Ciò non vale qualora segnali luminosi indichino la via libera con una freccia di colore verde, senza luce gialla intermittente.

³ Sulle strade senza passaggi pedonali, il conducente d'un veicolo che circola in colonna deve, se necessario, fermarsi, qualora i pedoni o gli utenti di mezzi simili a veicoli aspettino di attraversare la carreggiata.⁶⁹

⁶⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU **2009** 5701).

⁶¹ Introdotta dalla cifra I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 2139).

⁶² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2883).

⁶³ Introdotta l'all. 1 cifra II n. 4 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (RU **1995** 4425). Abrogato dalla cifra I dell'O del 15 nov. 2000, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2883).

⁶⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU **2012** 1821).

⁶⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU **2002** 1931).

⁶⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU **2002** 1931).

⁶⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° giu. 1994 (RU **1994** 816).

⁶⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU **2002** 1931).

⁶⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU **2002** 1931).

⁴ Ai pedoni ciechi non accompagnati, che, alzando il bastone bianco, indicano di voler attraversare la carreggiata, deve sempre essere accordata la precedenza.

⁵ Se uno scuolabus, contrassegnato come tale, è fermo con le luci di avvertimento lampeggianti accese (art. 23 cpv. 3 lett. a), i conducenti possono sorpassarlo solamente ad andatura ridotta e con particolare prudenza; all'occorrenza devono fermarsi.⁷⁰

Capo secondo: Singole manovre

Art. 77¹

Art. 8 Corsie, circolazione in colonna, immissione a cerniera⁷²
(art. 44 LCStr)

¹ Sulle strade a più corsie per una medesima direzione deve essere adoperata la corsia più a destra. Questa norma non si applica in caso di sorpasso, preselezione, circolazione in colonne parallele nonché all'interno delle località.⁷³

² Nel caso di traffico intenso, è permesso circolare in colonne parallele, se la metà destra della carreggiata offre spazio sufficiente. I veicoli lenti devono circolare nella colonna più a destra.

³ Nella circolazione in colonne parallele e, all'interno delle località, sulle strade a più corsie per una medesima direzione è permesso passare sulla destra di altri veicoli, purché questi non si fermino per dare la precedenza ai pedoni o agli utenti di mezzi simili a veicoli.⁷⁴ È vietato sorpassare a destra con manovre di uscita e di rientro.⁷⁵

⁴ Se veicoli a motore pluritraccia⁷⁶ e velocipedi utilizzano la medesima corsia, i veicoli a motore devono circolare a sinistra e i velocipedi a destra. I ciclisti possono derogare all'obbligo di circolare a destra:

- a. sulle corsie che permettono di svoltare a sinistra;

⁷⁰ Introdotto dalla cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

⁷¹ Abrogato dalla cifra I dell'O del 20 mag. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139).

⁷² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139).

⁷³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

⁷⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1931).

⁷⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

⁷⁶ Nuova espressione giusta la cifra I dell'O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 26). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

- b. sulle corsie riservate alla svolta a destra sulle quali, a differenza del restante traffico, i velocipedi sono autorizzati dalla demarcazione (art. 74a cpv. 7 lett. e OSStr⁷⁷) a proseguire dritto.⁷⁸

⁵ Sulle strade a più corsie in una direzione, in caso di interruzione del traffico su una corsia o nei pressi della fine di una corsia, ai veicoli impediti nel proseguimento della loro marcia va consentita l'immissione alternata nella corsia adiacente subito prima del restringimento di carreggiata.⁷⁹

Art. 9 Incrocio

(art. 34 cpv. 4, e 35 cpv. 1 LCStr)

¹ Il conducente deve lasciare la precedenza al traffico inverso, se l'incrocio è reso difficile da un ostacolo situato sulla metà di carreggiata da lui adoperata.

² Se una strada stretta non permette l'incrocio, gli autotreni hanno la precedenza sugli altri veicoli, i veicoli a motore pesanti su quelli leggeri e gli autobus sugli autocarri.⁸⁰ Se si tratta di veicoli dello stesso genere deve retrocedere quello più vicino ad uno spiazzo d'incrocio;* all'incrocio sulle strade a forte pendenza e sulle strade di montagna si applica l'articolo 38 capoverso 1 primo periodo.⁸¹

* ...⁸²

Art. 10 Sorpasso in generale

(art. 34 cpv. 3 e 4, e 35 LCStr)

¹ Il conducente che vuole sorpassare deve spostarsi a sinistra* con prudenza senza ostacolare i veicoli che seguono. Egli non deve sorpassare, se davanti al veicolo che lo precede si trovano ostacoli, come cantieri, veicoli in preselezione o pedoni che attraversano la strada.

² Eseguito il sorpasso, il conducente deve riportarsi a destra, quando non vi è più alcun pericolo per il veicolo sorpassato. ...⁸³

³ Fuori delle località, i conducenti di autoveicoli pesanti devono agevolare in modo adeguato il sorpasso ai veicoli più veloci, circolando all'estrema destra, tenendo tra di loro una distanza di almeno 100 m e fermandosi, se necessario, nelle apposite piazzuole. La norma è parimente applicabile agli altri veicoli a motore che circolano lentamente.

⁷⁷ RS 741.21

⁷⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).

⁷⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139).

⁸⁰ Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 4 dell'O del 19 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

⁸¹ Nuovo testo del per. 2 giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

⁸² Nota abrogata dalla cifra I dell'O del 25 gen. 1989, con effetto dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

⁸³ Per. 2 abrogato dalla cifra I dell'O del 25 gen. 1989, con effetto dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

* Per le segnalazioni, cfr. art. 28.

Art. 11 Sorpasso in casi speciali

(art. 35 cpv. 4 LCStr)

¹ Sulle strade in cui i sensi di circolazione non sono separati, il conducente non deve servirsi, per il sorpasso, della corsia esterna sinistra sulle strade a tre corsie e della metà sinistra della carreggiata sulle strade a quattro corsie.⁸⁴

² Il conducente non deve sorpassare un veicolo che ne sorpassa un altro, salvo che:

- a.⁸⁵ i due veicoli sorpassati non siano ciascuno più larghi di un metro e la carreggiata sia larga e con buona visibilità;
- b. circoli su una strada i cui sensi di circolazione siano separati e vi siano almeno tre corsie nello stesso senso.⁸⁶

³ È permesso sorpassare a destra della linea di sicurezza anche nelle curve e prima di un dosso, se la manovra non disturba chi circola sulla medesima metà della carreggiata. Sui passaggi a livello sprovvisti di barriere, il conducente può sorpassare soltanto pedoni, utenti di mezzi simili a veicoli e ciclisti, in quanto la visibilità sia buona.⁸⁷

⁴ Nelle intersezioni senza visuale sugli sbocchi di altre strade, il conducente può sorpassare soltanto se si trova su una strada con diritto di precedenza oppure se la circolazione è regolata dalla polizia o con segnali luminosi.⁸⁸

Art. 12 Veicoli in colonna

(art. 34 cpv. 4, e 37 cpv. 1 LCStr)

¹ Quando veicoli si susseguono, il conducente deve osservare una distanza sufficiente dal veicolo che lo precede al fine di potersi fermare per tempo in caso di frenata inattesa.⁸⁹

² Le frenate e gli arresti improvvisi sono permessi soltanto se nessun veicolo segue o in caso di bisogno.

³ Nel caso d'arresto della circolazione, il conducente non deve fermarsi su un passaggio pedonale e, alle intersezioni, sulla carreggiata usata dai veicoli che circolano in senso trasversale.

⁸⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

⁸⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4487).

⁸⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

⁸⁷ Nuovo testo del per. giusta la cifra I dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1931).

⁸⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

⁸⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 7 apr. 1982, in vigore dal 1° mag. 1982 (RU 1982 531).

Art. 13 Preselezione e cambiamento di direzione

(art. 34 cpv. 3, e 36 cpv. 1 e 3 LCStr)

¹ I conducenti in manovra di svolta devono mettersi per tempo in preselezione. Questa norma si applica anche quando si svolta senza che vi sia un'intersezione e, per quanto possibile, nelle strade strette.⁹⁰

² Il conducente che si mette in preselezione per voltare a sinistra non deve occupare lo spazio destinato alla circolazione in senso inverso. Sulle strade a tre corsie, demarcate o no, egli può occupare la corsia centrale usando la necessaria prudenza.

³ Sui tratti di strada che servono alla preselezione, è vietato cambiare corsia per effettuare un sorpasso, a meno che le corsie indichino gli stessi luoghi di destinazione.⁹¹

⁴ Il conducente che volta a sinistra nelle intersezioni non deve tagliare la curva. Nei crocevia, i veicoli provenienti da sensi opposti, che si accingono a voltare a sinistra, incrociano a sinistra.

⁵ Il conducente che, prima di voltare, è obbligato a spostarsi verso il lato opposto, per le dimensioni del veicolo o le condizioni locali, deve usare speciale prudenza e, se necessario, fermarsi.

⁶ Se il carico di un veicolo a motore o di un rimorchio ostacola la visibilità, il conducente che si mette in preselezione o svolta deve usare speciale prudenza. Se necessario deve chiedere ad una persona di controllare la manovra.⁹²

Art. 14 Esercizio del diritto di precedenza

(art. 36 cpv. 2 a 4 LCStr)

¹ Chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto. Egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell'intersezione.

² Chi gode della precedenza deve usare riguardo per gli utenti della strada che hanno raggiunto l'intersezione prima di poter scorgere il suo veicolo.

³ La precedenza dei veicoli che circolano in colonne parallele deve essere rispettata anche se la colonna più vicina è ferma.

⁴ I cavallerizzi e i conducenti di cavalli e di altri animali grossi sono equiparati ai conducenti di veicoli per quanto riguarda la precedenza.⁹³

⁵ I conducenti devono usare speciale prudenza e intendersi sull'ordine delle precedenza nei casi non regolati dalle prescrizioni, per esempio quando veicoli provenienti da tutte le direzioni giungono contemporaneamente a una intersezione.

⁹⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139).

⁹¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

⁹² Introdotto dalla cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

⁹³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139).

Art. 15⁹⁴ Casi speciali di precedenza

(art. 36 cpv. 2 a 4 LCStr)

¹ Se una strada principale cambia direzione in un punto dove sboccano strade secondarie, il conducente che dalla strada principale svolta in una strada secondaria deve dare la precedenza soltanto ai veicoli che circolano in senso inverso sulla strada principale.

² Se due o più strade munite del segnale «Stop» (3.01) o «Dare precedenza» (3.02) sboccano nel medesimo luogo in una strada con diritto di precedenza, gli utenti delle strade confluenti senza precedenza devono, tra di loro, rispettare la precedenza da destra.

³ Chi si immette in una strada principale o secondaria uscendo da una fabbrica, da un cortile, da un'autorimessa, da strade dei campi, da ciclopiste, da parcheggi, da stazioni di servizio e simili oppure attraverso un marciapiede deve dare la precedenza ai veicoli che circolano su tali strade. Se questi punti sono senza visuale, il conducente deve fermarsi; se necessario, deve chiedere ad una persona di controllare la manovra.⁹⁵

Art. 16 Veicoli con diritto di precedenza

(art. 27 cpv. 2 LCStr)

¹ Tutti gli utenti della strada devono dare la precedenza ai veicoli del servizio antincendio, del servizio sanitario, della polizia e del servizio doganale che si annunciano con luce blu e avvisatore a suoni alternati, anche se la circolazione è regolata con segnali luminosi.⁹⁶

² Se indispensabile per lasciare immediatamente libera la carreggiata, i conducenti devono spostarsi sul marciapiede, con la necessaria prudenza.⁹⁷

³ La luce blu e l'avvisatore a suoni alternati possono essere adoperati soltanto se il servizio è urgente e se le norme della circolazione non possono essere rispettate.⁹⁸

⁴ In caso di guida notturna in servizio d'emergenza la luce blu può essere utilizzata senza avvisatore a suoni alternati se il conducente non deroga considerevolmente alle norme della circolazione e non ricorre al diritto di precedenza straordinario.⁹⁹

Art. 17 Manovre di partenza, di retromarcia e di inversione

(art. 36 cpv. 4 LCStr)

¹ Prima di partire, il conducente deve assicurarsi che non causa pericoli a bambini o ad altri utenti della strada. Se la visuale a tergo del veicolo è limitata, la manovra di

⁹⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

⁹⁵ Vedi anche l'art. 74a cpv. 4 OSStr (RS 741.21).

⁹⁶ Nuovo testo giusta l'all. 4 n. 33 dell'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).

⁹⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).

⁹⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

⁹⁹ Introdotto dalla cifra I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).

retromarcia deve essere eseguita con l'aiuto di un'altra persona, in quanto non sia escluso qualsiasi pericolo.

² La retromarcia deve essere eseguita a passo d'uomo. È vietato attraversare in retromarcia i passaggi a livello e le intersezioni senza visuale.

³ Su lunghi tratti la retromarcia è consentita soltanto se non è possibile proseguire o invertire il senso di marcia.¹⁰⁰

⁴ Il conducente deve evitare di invertire il senso di marcia del veicolo sulla carreggiata. L'inversione è vietata nei luoghi senza visuale e quando il traffico è intenso.

⁵ Se il conducente di un veicolo del servizio di linea nelle località annuncia mediante gli indicatori di direzione lampeggianti, a una fermata segnalata, l'intenzione di partire, i veicoli che sopraggiungono da tergo devono se necessario moderare la velocità o fermarsi per agevolargli la partenza; ciò non vale se la fermata si trova sul margine sinistro della carreggiata. Il conducente del veicolo del servizio di linea deve azionare gli indicatori di direzione lampeggianti solo quando è pronto a partire; egli deve aspettare se i veicoli che sopraggiungono da tergo non possano fermarsi per tempo.¹⁰¹

Art. 18 **Fermata**

(art. 37 cpv. 2 LCStr)

¹ I conducenti devono fermarsi, se possibile fuori della strada. Sulla carreggiata devono fermare il veicolo solo ai margini e parallelamente all'asse della stessa. La fermata sul lato sinistro della strada è autorizzata soltanto:

- a. se sulla destra corre la rotaia di una tramvia o di una ferrovia su strada;
- b. se a destra è segnalato o demarcato un divieto di fermata o di parcheggio;
- c. sulle strade strette e a traffico debole;
- d. sulle strade a senso unico.¹⁰²

² È vietato fermarsi volontariamente*:

- a. in luoghi senza visibilità, segnatamente in prossimità di curve e di dossi;
- b. nei passaggi stretti e a lato di un ostacolo sulla carreggiata;
- c.¹⁰³ nei tratti riservati alla preselezione e accanto alle linee di sicurezza, alle linee longitudinali continue e alle linee doppie, se non resta libero un passaggio largo almeno 3 m;

¹⁰⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 2451).

¹⁰¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 dic. 1973, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU **1973** 2155).

¹⁰² Nuovo periodo giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU **1989** 410).

¹⁰³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU **1994** 816).

- d.¹⁰⁴ alle intersezioni, come anche prima e dopo le intersezioni a meno di 5 m dalla carreggiata trasversale;
- e.¹⁰⁵ sui passaggi pedonali e lateralmente sulla superficie contigua ad essi e, se non vi è una linea vietante l'arresto, a meno di 5 metri prima di passaggi pedonali sulla carreggiata e sul marciapiede contiguo;
- f. sui passaggi a livello e nei sottopassaggi;
- g. davanti a un segnale, se il veicolo potrebbe nascondarlo.

³ A meno di 10 metri dai cartelli indicanti le fermate delle aziende pubbliche di trasporto e dai locali e magazzini dei servizi antincendio, la fermata è permessa soltanto per lasciare salire o scendere i passeggeri; i mezzi di trasporto pubblici e i servizi antincendio non devono essere ostacolati.¹⁰⁶

⁴ La fermata per il carico e lo scarico di merci accanto a veicoli parcheggiati lungo il margine della carreggiata è permessa soltanto se la circolazione non è ostacolata. Su domanda, il conducente deve immediatamente permettere la partenza del veicolo parcheggiato.

* Per la fermata sulle rotaie di una tranvia o di una ferrovia su strada, cfr. art. 25 cpv. 5, e per la fermata nelle gallerie, cfr. art. 39 cpv. 3.

Art. 19 Parcheggio, in generale

(art. 37 cpv. 2 LCStr)

¹ Parcheggio è la sosta del veicolo che non è destinata soltanto a far salire o scendere i passeggeri oppure a caricare o scaricare merci.

² Il parcheggio è vietato:

- a. dove la fermata non è permessa*;
- b. sulle strade principali fuori delle località;
- c. sulle strade principali all'interno delle località se non resta spazio per l'incrocio di due autoveicoli;
- d. sulle corsie ciclabili e sulla parte attigua della carreggiata;
- e.¹⁰⁷ a meno di 20 m dai passaggi a livello;
- f. sui ponti;
- g. davanti agli accessi di edifici o terreni altrui.

³ Nelle strade strette, il parcheggio è permesso su ambedue i lati soltanto se la circolazione degli altri veicoli non ne è intralciata.

¹⁰⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2810).

¹⁰⁵ Nuovo testo giusta la cifra II dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 1103).

¹⁰⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).

¹⁰⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).

⁴ I veicoli devono essere parcheggiati in modo da occupare il minor spazio possibile; tuttavia, la partenza degli altri veicoli non deve essere ostacolata.

* Cfr. art. 18.

Art. 20 Parcheggio in casi speciali

(art. 37 cpv. 2 LCStr)

¹ I veicoli sprovvisti delle targhe prescritte non devono essere lasciati in sosta sulle strade o sui parcheggi pubblici; è fatta eccezione per i parcheggi accessibili al pubblico, appartenenti a privati se questi autorizzano la sosta. L'autorità competente può permettere eccezioni in casi speciali.¹⁰⁸

2 ...¹⁰⁹

3 ...¹¹⁰

Art. 20a¹¹¹ Facilitazioni di parcheggio per persone disabili

(art. 57 cpv. 1 LCStr)

¹ Le persone disabili e coloro che le trasportano possono godere delle seguenti facilitazioni di parcheggio se sono in possesso di un «Contrassegno di parcheggio per persone disabili» (allegato 3 n. 2 OSStr¹¹²):

- a.¹¹³ parcheggiare per tre ore al massimo in aree con un segnale o una demarcazione indicante il divieto di parcheggio; devono comunque essere sempre osservate le limitazioni di parcheggio di cui all'articolo 19 capoversi 2–4;
- b.¹¹⁴ parcheggiare per un tempo illimitato nei parcheggi;
- c. parcheggiare per due ore al massimo nelle zone d'incontro, anche al di fuori delle aree contrassegnate dagli appositi segnali o demarcazioni; nelle zone pedonali vale la stessa autorizzazione a condizione che siano consentite eccezioni al divieto d'accesso alla zona.

² Le facilitazioni di parcheggio possono essere fatte valere soltanto:

- a. se il resto del traffico non è messo in pericolo o inutilmente ostacolato;
- b. se nelle immediate vicinanze non sono disponibili parcheggi liberi, utilizzabili da tutti senza limiti di tempo;

¹⁰⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU **1976** 2810).

¹⁰⁹ Abrogato dalla cifra I dell'O del 24 giu. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 2451).

¹¹⁰ Abrogato dalla cifra I dell'O del 17 ago. 2005, con effetto dal 1° mar. 2006 (RU **2005** 4487).

¹¹¹ Introdotto dalla cifra I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU **2005** 4487).

¹¹² RS **741.21**

¹¹³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU **2012** 1821).

¹¹⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU **2012** 1821).

- c. se e fintanto che il conducente, sebbene non sia disabile, trasporta e accompagna persone disabili.

³ Le facilitazioni di parcheggio non si applicano nelle zone di parcheggio gestite da privati.

⁴ Il contrassegno di parcheggio per persone disabili va apposto in modo ben visibile dietro il parabrezza del veicolo.¹¹⁵

⁵ Un contrassegno di parcheggio viene rilasciato alle persone che comprovano, mediante certificato medico, una netta riduzione della capacità deambulatoria e ai detentori di veicoli che vengono utilizzati frequentemente e in modo dimostrabile per il trasporto di persone notevolmente disabili. Il contrassegno di parcheggio è rilasciato dall'autorità cantonale.

Art. 21 Salita e discesa, carico e scarico delle merci

(art. 37 cpv. 2 LCStr)

¹ Chi sale o scende da un veicolo non deve mettere in pericolo gli utenti della strada; prima di aprire le portiere, deve essere usata particolare attenzione a chi proviene da tergo.

² Se i veicoli non possono essere caricati o scaricati fuori della strada o lontano dal traffico, deve essere evitato il più possibile il disturbo degli altri utenti della strada e l'operazione deve essere terminata senza indugio.

³ Se, per il carico o lo scarico, un veicolo deve fermarsi in un punto dove la circolazione potrebbe essere messa in pericolo, per esempio su una strada di montagna con molte curve, devono essere collocati segnali di veicolo fermo o incaricate persone di avvertire gli altri utenti della strada.

Art. 22 Misure di sicurezza

(art. 37 cpv. 3 LCStr)

¹ Il conducente, che lascia il veicolo, deve spegnere il motore. Prima di allontanarsi, egli deve prendere gli opportuni provvedimenti per evitare ch'esso possa mettersi in moto e che persone non autorizzate possano servirsene.

² Sulle strade in pendio, il conducente, che lascia il veicolo, deve tirare il freno e prendere un'altra efficace misura di sicurezza affinché non si muova, in particolare innestando la marcia più bassa o dirigendo le ruote verso un ostacolo al bordo della carreggiata.

³ Sulle strade in forte pendio, l'immobilità degli autoveicoli deve essere garantita, inoltre, con cunei o con altri oggetti analoghi. Cunei devono essere collocati sotto le ruote degli autoveicoli pesanti, degli autotreni e dei rimorchi staccati anche sulle strade in leggero pendio. Prima di ripartire, la strada deve essere liberata dagli oggetti adoperati come cunei.

¹¹⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 1821).

Art. 23¹¹⁶ Uso del segnale di veicolo fermo e delle luci di avvertimento lampeggianti
(art. 4 cpv. 1 LCStr)

¹ Il segnale di veicolo fermo prescritto (art. 90 cpv. 2 OETV¹¹⁷) deve trovarsi in un posto facilmente accessibile del veicolo.¹¹⁸

² Il segnale di veicolo fermo deve essere collocato al margine della carreggiata appena un veicolo, per motivi impellenti, è lasciato in sosta sulla carreggiata contrariamente alle prescrizioni come pure per segnalare un veicolo in sosta sulla corsia di emergenza. Il segnale deve essere collocato dietro il veicolo ad almeno 50 m da esso e, sulle strade a traffico rapido, ad almeno 100 m e, se il veicolo è in sosta su una corsia di emergenza, sul margine destro di questa. Non è necessario collocare il segnale di veicolo fermo in caso di fermata d'emergenza in uno spiazzo con segnale di posto di fermata per veicoli in panne (4.16).¹¹⁹

³ Le luci di avvertimento lampeggianti (art. 110 cpv. 1 lett. g OETV) possono essere usate solamente per segnalare un pericolo nel modo seguente:¹²⁰

- a. sul veicolo fermo, a complemento del segnale di veicolo fermo nonché sugli scuolabus segnalati come tali per permettere agli scolari di salire e scendere (art. 6 cpv. 5);
- b. sui veicoli in marcia, in caso di rallentamento improvviso del traffico causato segnatamente da un incidente o da un ingorgo oppure in caso di rimorchiatura sulle autostrade e sulle semiautostrade.¹²¹

⁴ e ⁵ ...¹²²

⁶ Il segnale di veicolo fermo deve pure essere applicato sulla parte posteriore dei veicoli rimorchiati.

Art. 24 Comportamento ai passaggi a livello e alle barriere
(art. 28 e 32 cpv. 1 LCStr)

¹ ...¹²³

¹¹⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU **1976** 2810).

¹¹⁷ RS **741.41**

¹¹⁸ Introdotto l'all. 1 cifra II n. 4 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU **1995** 4425).

¹¹⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 2451).

¹²⁰ Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 4 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU **1995** 4425).

¹²¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU **1989** 410).

¹²² Abrogati dalla cifra I dell'O del 24 giu. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 2451).

¹²³ Abrogato dalla cifra I dell'O del 24 giu. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 2451).

² I passaggi a livello devono essere attraversati senza indugiare; i veicoli con ruote o cingoli metallici, i veicoli a trazione animale e i cavalieri devono, però, attraversarli a passo d'uomo.¹²⁴

³ Gli utenti della strada non devono aprire le barriere, comprese quelle degli aeroporti e simili, passarvi intorno o sotto o scavalcarle. Le semibarriere e le barriere con apertura a richiesta sono equiparate alle barriere. Le barriere con apertura a richiesta possono però essere aperte mediante l'apposito comando.¹²⁵

⁴ ...¹²⁶

* Cfr. anche art. 52 cpv. 4.

Art. 25 Comportamento nei confronti delle tranvie e delle ferrovie su strada
(art. 38 LCStr)

¹ La tranvia o la ferrovia su strada che non circola sul margine della carreggiata può essere sorpassata a sinistra soltanto dove non sboccano altre strade e quando non è intralciato il traffico in senso inverso.

² Se la tranvia o la ferrovia su strada circola a sinistra, il conducente del veicolo che circola nel medesimo senso deve lasciare spazio sufficiente, affinché i veicoli provenienti in senso inverso possano scansare a sinistra i veicoli su rotaia.

³ Se, alle fermate sprovviste di banchine, i passeggeri d'una tranvia o ferrovia su strada devono scendere dal lato della circolazione, i veicoli che circolano nella medesima metà della strada devono fermarsi sino a che i passeggeri abbiano lasciato libera la carreggiata.

⁴ Se nessuna tranvia o ferrovia su strada si avvicina, i veicoli che voltano a sinistra possono portarsi sulle rotaie per mettersi in preselezione.

⁵ I veicoli non devono fermarsi sulle rotaie di una tranvia o di una ferrovia su strada né a meno di 1.50 metri dalla rotaia più vicina.¹²⁷

¹²⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 2451).

¹²⁵ Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 dell'O del 12 nov. 2003, in vigore dal 14 dic. 2003 (RU **2003** 4289).

¹²⁶ Abrogato dall'all. cifra II n. 2 dell'O del 12 nov. 2003, con effetto dal 14 dic. 2003 (RU **2003** 4289).

¹²⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 2451).

Art. 26¹²⁸**Art. 27** Scuola guida¹²⁹

(art. 15 LCStr)

¹ I veicoli a motore guidati da un allievo conducente devono essere muniti di una targa recante una «L» bianca su fondo blu. La targa deve essere fissata in modo tale da essere facilmente riconoscibile da dietro. Deve essere tolta quando il veicolo non è più guidato da un allievo conducente.¹³⁰

² Sugli autoveicoli adoperati per corse di scuola guida e per corse d'esame, l'accompagnatore deve prendere posto accanto al conducente, salvo sui terreni di esercitazione chiusi come pure per eseguire la retromarcia e parcheggiare. L'accompagnatore deve potersi facilmente servire almeno del freno a mano, tranne in caso di corse di scuola guida effettuate con autoveicoli della categoria C, a condizione che il conducente sia pronto all'esame di guida.¹³¹

³ Il titolare di una licenza per allievo conducente non può trasportare passeggeri che non posseggono la licenza di condurre pertinente:

- a. su motoveicoli;
- b. su altri veicoli a motore senza rimorchio con i quali può effettuare corse di scuola guida senza accompagnatore.¹³²

⁴ Gli allievi conducenti possono circolare sulle strade a forte traffico solo se hanno una formazione sufficiente e sulle autostrade e semiautostrade soltanto quando sono pronti all'esame di guida.

⁵ Sulle strade a forte traffico sono vietate esercitazioni di partenza in salita, d'inversione di marcia, di marcia indietro e analoghe; nei quartieri abitati, esse devono essere evitate il più possibile.

⁶ Durante le corse di scuola guida e di esame la retromarcia è consentita su lunghi tratti anche quando è possibile proseguire o invertire il senso di marcia.¹³³

¹²⁸ Abrogato dalla cifra I dell'O del 24 giu. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 2451).

¹²⁹ Nuovo testo giusta la cifra III dell'O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU **2023** 255).

¹³⁰ Nuovo testo giusta la cifra III dell'O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU **2023** 255).

¹³¹ Nuovo testo giusta la cifra III dell'O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU **2023** 255).

¹³² Nuovo testo giusta la cifra III dell'O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU **2023** 255).

¹³³ Introdotto dalla cifra I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 2139).

Capo terzo: Misure di sicurezza

Art. 28 Segnalazioni

(art. 39 LCStr)

¹ Il conducente deve segnalare qualsiasi cambiamento di direzione, compresa la svolta a destra. Anche il ciclista, che per sorpassarne un altro si scansa, deve segnalarlo.

² Il segnale deve cessare subito dopo il cambiamento di direzione. I ciclisti possono cessare il segnale già durante il cambiamento di direzione¹³⁴.

³ Se un veicolo è sprovvisto di indicatori di direzione o se essi non sono efficaci, il conducente o un passeggero indica col braccio la direzione che sarà presa. Se ciò non è possibile, la manovra di svolta deve essere eseguita con speciale prudenza.

⁴ Se il carico dei carri con motore, dei carri di lavoro, dei veicoli a motore agricoli e forestali o dei loro rimorchi copre la visuale, il conducente deve adoperare una paletta indicatrice di direzione (allegato 4 OETV¹³⁵), salvo se il veicolo è provvisto di un apparecchio speciale col quale il conducente può simultaneamente vedere a tergo e segnalare gli spostamenti sulla sinistra, oppure se gli indicatori di direzione lampeggianti sono applicati dietro il convoglio e quelli del veicolo trattore sono visibili.¹³⁶ L'uso dell'apparecchio sopraindicato e della paletta non deve mettere in pericolo gli altri utenti della strada.¹³⁷

Art. 29¹³⁸ Avvisatori

(art. 40 LCStr)

¹ Il conducente deve comportarsi in modo da dover usare il meno possibile avvisatori acustici o dispositivi di segnalazione ottica. Ha diritto di farne uso solamente se lo esige la sicurezza del traffico; questa norma si applica anche alle luci di pericolo (art. 109 cpv. 6 e 110 cpv. 3 lett. b OETV¹³⁹).¹⁴⁰

² Il conducente deve usare l'avvisatore acustico se fanciulli, ai bordi della strada o su di essa, non prestano attenzione al traffico e prima delle curve strette e senza visuale fuori delle località.

³ Dall'imbrunire in poi possono essere dati soltanto segnali luminosi. Possono essere usati gli avvisatori acustici solo in caso di pericolo.

¹³⁴ Per. introdotto dalla cifra I dell'O del 22 ott. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU **1997** 2404).

¹³⁵ RS **741.41**

¹³⁶ Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 4 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU **1995** 4425).

¹³⁷ Nuovo testo giusta l'art. 36 n. 1 del DCF del 27 ago. 1969 concernente le disposizioni amministrative per l'esecuzione della LF sulla circolazione stradale, in vigore dal 1° ott. 1969 (RU **1969** 811).

¹³⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU **1989** 410).

¹³⁹ RS **741.41**

¹⁴⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU **2019** 243).

Art. 30¹⁴¹ Uso delle luci durante la corsa

(art. 41 LCStr)

¹ Dall'imbrunire al far del giorno, in caso di cattive condizioni di visibilità e nelle gallerie si devono accendere durante la corsa i fari a luce anabbagliante. Sui veicoli sprovvisti di fari a luce anabbagliante si devono usare le luci prescritte per il tipo di veicolo in questione.

² Per il resto, sui veicoli a motore si devono accendere le luci di circolazione diurna o i fari a luce anabbagliante e su quelli che ne sono sprovvisti, le luci prescritte per il tipo di veicolo in questione. Sono esclusi:

- a. i veicoli a motore condotti da una persona a piedi;
- b. i veicoli a motore con una velocità massima di 10 km/h;
- c. i veicoli a motore immatricolati per la prima volta prima del 1° gennaio 1970.¹⁴²

³ All'occorrenza, si possono usare i fari di profondità; per quanto possibile, si deve tuttavia evitarne l'uso nelle località. I fari di profondità devono essere spenti:

- a. per tempo, prima dell'incrocio con altri utenti della strada o con una ferrovia proveniente, accanto alla strada, in senso inverso;
- b. nel caso di circolazione in colonna e di retromarcia.

⁴ I fari fendinebbia e i fari fendinebbia di coda possono essere accesi solo se la visibilità è notevolmente ridotta a causa della nebbia, di una tempesta di neve o di forte pioggia.

⁵ In caso di fermata prolungata è possibile passare alle luci di posizione.

Art. 31¹⁴³ Uso delle luci sui veicoli in sosta

(art. 41 LCStr)

¹ Sui veicoli pluritraccia in sosta fuori delle località si devono accendere le luci di posizione o le luci di posteggio dal lato del traffico. Sui veicoli sprovvisti di tali luci si devono usare le luci prescritte per il tipo di veicolo in questione.

² Sui veicoli pluritraccia non a motore si deve accendere almeno una luce gialla non abbagliante, applicata dal lato del traffico e visibile da entrambi i sensi di marcia.

³ All'interno delle località e sui veicoli la cui larghezza non supera 1,00 m sono sufficienti i catarifrangenti.

¹⁴¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4687).

¹⁴² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU **2022** 13).

¹⁴³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4687).

Art. 32¹⁴⁴ Illuminazione di rimorchi e veicoli rimorchiati nonché uso di luci di lavoro e luci orientabili
(art. 41 LCStr)

¹ Le luci dei rimorchi e dei veicoli rimorchiati devono essere accese contemporaneamente a quelle del veicolo trattore, salvo qualora sul veicolo trattore siano usate soltanto le luci di circolazione diurna. In presenza di più rimorchi, è sufficiente che siano accese le luci posteriori dell'ultimo rimorchio.

² Le luci di lavoro e le luci orientabili possono essere utilizzate solo per il tempo indispensabile per svolgere l'attività in questione.

Art. 33¹⁴⁵ Divieto di rumori
(art. 42 cpv. 1 LCStr)

I conducenti, i passeggeri e gli ausiliari non devono cagionare alcun rumore evitabile. È segnatamente vietato:

- a. riscaldare e far girare inutilmente il motore di veicoli fermi;
- b. far girare a regime elevato il motore, a vuoto o nelle marce basse;
- c. accelerare troppo rapidamente, soprattutto alla partenza;
- d. effettuare continuamente giri inutili nelle località;
- e. provocare rumore evitabile dall'impianto di scarico, in particolare produrre scoppiettii cambiando marcia o rilasciando bruscamente l'acceleratore;
- f. caricare e scaricare veicoli senza precauzione;
- g. sbattere le portiere, il cofano, il portellone del bagagliaio e simili;
- h. disturbare con apparecchi per la riproduzione del suono, installati o trasportati sul veicolo.

Art. 34 Divieto di altre molestie
(art. 42 cpv. 1 LCStr)

¹ I veicoli a motore devono essere tenuti e usati in modo che non sviluppino fumo evitabile.

² Il motore deve essere spento anche durante brevi fermate, se ciò non ritarda la partenza.

³ Sulle strade polverose, sporche o bagnate, segnatamente quando la neve si scioglie, il conducente deve circolare in modo da non molestare gli utenti della strada e gli abitanti della zona.

¹⁴⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4687).

¹⁴⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 607)

Capo quarto: Strade speciali

Art. 35 Uso delle autostrade e semiautostrade

(art. 43 cpv. 3 LCStr)

¹ Le autostrade e le semiautostrade sono accessibili soltanto ai veicoli a motore capaci di raggiungere una velocità di almeno 80 km/h e autorizzati a farlo. La disposizione non è applicabile ai veicoli per la manutenzione delle strade nonché ai veicoli e ai trasporti eccezionali.¹⁴⁶

² I trattori, i veicoli cingolati, i veicoli muniti di pneumatici chiodati come anche i motoveicoli di cilindrata fino a 50 cm³ o con una potenza massima del motore di 4,00 kW non possono circolare sulle autostrade e sulle semiautostrade.¹⁴⁷

³ I veicoli in panne possono essere trainati solo sino alla prossima uscita.

⁴ Sulle autostrade e sulle semiautostrade è vietato effettuare corse di prova e manifestazioni sportive.¹⁴⁸

Art. 36 Norme speciali sulle autostrade e sulle semi-autostrade

(art. 43 cpv. 3 LCStr)

¹ Sulle autostrade e sulle semiautostrade è permesso cambiare direzione solo nei punti espressamente designati a tale scopo. È vietato voltare e fare marcia indietro.

² Lo spartitraffico centrale nelle autostrade non può essere superato nemmeno nei punti destinati al passaggio trasversale.

³ Solo in caso di necessità, il conducente può fermarsi nelle corsie di emergenza e sugli spiazzi appositamente segnalati per veicoli in panne, altrimenti solo nei posti di parcheggio indicati con segnali. Gli occupanti del veicolo non devono accedere alla carreggiata.¹⁴⁹

⁴ Gli utenti delle autostrade e delle semiautostrade hanno la precedenza sui veicoli provenienti dalle strade di accesso. In caso di traffico fortemente rallentato si applica l'articolo 8 capoverso 5.¹⁵⁰

⁵ È vietato sorpassare a destra con manovre di uscita e di rientro. I conducenti possono tuttavia, con la dovuta prudenza, avanzare sulla destra accanto ad altri veicoli:

- a. in caso di circolazione in colonna sulla corsia di sinistra o su quella centrale;
- b. sui tratti che servono alla preselezione purché, per ogni corsia, siano indicati differenti luoghi di destinazione;

¹⁴⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU **2005** 4487).

¹⁴⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 2139).

¹⁴⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 ott. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU **1997** 2404).

¹⁴⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 nov. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU **1979** 1583).

¹⁵⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 2139).

- c. se la corsia di sinistra è delimitata da una linea di sicurezza (6.01) o, in presenza di una linea doppia (6.04), da una linea di sicurezza applicata sulla sinistra, fino al termine della demarcazione corrispondente, in particolare sulle corsie d'accelerazione delle entrate;
- d. sulle corsie di decelerazione delle uscite.¹⁵¹

⁶ Sulle autostrade ad almeno tre corsie nello stesso senso, la corsia esterna sinistra può essere utilizzata soltanto da veicoli a motore che sono autorizzati a circolare ad oltre 100 km/h.¹⁵²

⁷ I veicoli che sulle autostrade e semiautostrade con almeno due corsie in una direzione circolano a passo d'uomo o sono fermi devono lasciare un corridoio libero per il passaggio dei veicoli della polizia, del servizio sanitario, del servizio antincendio, del servizio doganale e ausiliari tra la corsia di sinistra più esterna e quella situata alla sua destra.¹⁵³

Art. 37 Strade a senso unico

(art. 57 cpv. 1 LCStr)

¹ Le strade a senso unico sono equiparate alla metà destra di una strada aperta al traffico nei due sensi.

² Il conducente può passare a destra o a sinistra delle isole spartitraffico e degli ostacoli, come anche delle tranvie e delle ferrovie su strada in moto.

³ La retromarcia è vietata, salvo nel parcheggiare, attaccare un rimorchio, ecc.

Art. 38 Strade a forte pendenza e strade di montagna

(art. 45 LCStr)

¹ Se, su strade a forte pendenza e su strade di montagna, veicoli dello stesso genere* non possono incrociare, il veicolo che discende deve fare marcia indietro, in quanto l'altro non si trovi vicino a uno spiazzo d'incrocio. L'incrocio di veicoli di diverso genere è disciplinato dall'articolo 9 capoverso 2 primo periodo.¹⁵⁴

² ...¹⁵⁵

¹⁵¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 2139).

¹⁵² Introdotto dalla cifra I dell'O del 22 dic. 1976 (RU **1976** 2810). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 2451).

¹⁵³ Introdotto dalla cifra I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 2139). La correzione del 9 feb. 2021 concerne soltanto il testo francese (RU **2021** 76).

¹⁵⁴ Per. 2 introdotto dalla cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU **1989** 410).

¹⁵⁵ Abrogato dalla cifra I dell'O del 24 giu. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 2451).

³ Sulle strade postali di montagna, qualora l'incrocio o il sorpasso sia difficile, è obbligo attenersi ai cenni e alle istruzioni dei conducenti dei veicoli di linea.¹⁵⁶

* ...¹⁵⁷

Art. 39 Gallerie

(art. 57 cpv. 1 LCStr)

¹ Nelle gallerie è vietato fare retromarcia e invertire il senso di marcia.¹⁵⁸

² Le luci del veicolo devono sempre essere tenute accese.¹⁵⁹

³ I conducenti possono fermarsi solo in caso di necessità. Il motore deve essere spento immediatamente.

Art. 40 Ciclopiste e corsie ciclabili

(art. 43 cpv. 2, e 46 cpv. 1 LCStr)

¹ I ciclisti devono dare la precedenza, se da una ciclopista o da una corsia ciclabile accedono alla carreggiata attigua e se, sorpassando, lasciano la corsia.

² I pedoni possono usare la ciclopista dove mancano i marciapiedi e le strade pedonali.¹⁶⁰

³ I conducenti di altri veicoli possono circolare sulla corsia ciclabile delimitata da una linea discontinua (6.09) purché non ostacolino la circolazione dei velocipedi.¹⁶¹

⁴ Se devono attraversare una ciclopista o una corsia ciclabile all'infuori di intersezioni, per esempio per accedere a un immobile, i conducenti di altri veicoli devono dare la precedenza ai ciclisti.¹⁶²

⁵ Se una ciclopista corre a una distanza massima di 2 m lungo una carreggiata per il traffico dei veicoli a motore, per i ciclisti alle intersezioni vigono le norme di precedenza cui sottostanno i conducenti dei veicoli che circolano sulla carreggiata contigua. Quando svoltano, i conducenti dei veicoli a motore sulla carreggiata contigua devono dare la precedenza ai ciclisti.¹⁶³

¹⁵⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 nov. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU **1979** 1583).

¹⁵⁷ Nota abrogata dalla cifra I dell'O del 25 gen. 1989, con effetto dal 1° mag. 1989 (RU **1989** 410).

¹⁵⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 2451).

¹⁵⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4687).

¹⁶⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 2451).

¹⁶¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU **1989** 410).

¹⁶² Introdotto dalla cifra I dell'O del 14 nov. 1979 (RU **1979** 1583). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU **1989** 410).

¹⁶³ Introdotto dalla cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU **1989** 410).

Art. 41 Strade pedonali, marciapiedi

(art. 43 cpv. 1 e 2 LCStr)

¹ I velocipedi possono essere parcheggiati sul marciapiede se resta libero uno spazio almeno di 1,50 m per i pedoni.¹⁶⁴

^{1bis} Se non è autorizzato espressamente mediante segnali o demarcazioni, è vietato parcheggiare altri veicoli sul marciapiede. In mancanza di siffatta segnaletica, è possibile parcheggiare sul marciapiede solamente per caricare o scaricare merci oppure per far salire o scendere i passeggeri dai veicoli; deve restare sempre libero uno spazio di almeno 1,50 m per i pedoni. Queste operazioni devono essere svolte nel più breve tempo possibile.¹⁶⁵

² Il conducente che con il suo veicolo deve utilizzare il marciapiede è tenuto a osservare particolare prudenza verso i pedoni, gli utenti di mezzi simili a veicoli e altri aventi diritto; deve dare loro la precedenza.¹⁶⁶

³ Le corsie pedonali longitudinali (6.19) demarcate sulla carreggiata possono essere usate dai veicoli solo se il traffico pedonale non ne è ostacolato.¹⁶⁷

⁴ In mancanza di una ciclopista o di una corsia ciclabile, i fanciulli fino a 12 anni possono circolare in velocipede su strade pedonali e marciapiedi. Essi devono adeguare la velocità e il modo di circolare alle circostanze. In particolare, devono avere riguardo per i pedoni e dare loro la precedenza.¹⁶⁸

Art. 41a¹⁶⁹ Quartieri residenziali o analoghi

(art. 57 cpv. 1 LCStr)

Sulle strade secondarie nei quartieri residenziali oppure sulle strade secondarie a circolazione parzialmente limitata, i conducenti di veicoli devono usare speciale prudenza e avere riguardo verso gli altri.

Art. 41b¹⁷⁰ Aree con percorso rotatorio obbligato(art. 57 cpv. 1 LCStr)¹⁷¹

¹ Prima di entrare in un'area con percorso rotatorio obbligato (segnale 2.41.1 in relazione con il segnale 3.02), il conducente deve rallentare e dare la precedenza ai veicoli che arrivano da sinistra nella rotatoria.

¹⁶⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

¹⁶⁵ Introdotto dalla cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

¹⁶⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 26).

¹⁶⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

¹⁶⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139).

¹⁶⁹ Introdotto dalla cifra I dell'O del 25 gen. 1989 (RU 1989 410). Nuovo testo giusta la cifra II dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 1103).

¹⁷⁰ Introdotto dalla cifra I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).

¹⁷¹ Rinvio introdotto dall'all. 1 cifra II n. 4 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

² All'entrata nell'area con percorso rotatorio obbligato e, se non segue nessun cambiamento di corsia, all'interno della rotatoria il conducente non deve segnalare la direzione. Tuttavia deve segnalare la direzione quando lascia la rotatoria.

³ Nelle aree con percorso rotatorio obbligato i ciclisti possono derogare dall'obbligo di circolare a destra.¹⁷²

Capo quinto: Categorie speciali di veicoli

Art. 42 Motoveicoli, ciclomotori e velocipedi: in generale

(art. 19 cpv. 1, 46 cpv. 4, 47 cpv. 2 LCStr)¹⁷³

¹ I motociclisti e i ciclisti devono occupare il posto loro destinato. I fanciulli possono usare un velocipede solo se riescono a pedalare.¹⁷⁴

² I conducenti di motoveicoli e ciclisti non possono trasportare oggetti che impediscano loro di fare le segnalazioni o mettano in pericolo gli altri utenti della strada. La larghezza degli oggetti trasportati non deve superare 1 m.

³ I ciclisti possono avanzare sulla destra di una colonna di veicoli a motore se vi è sufficiente spazio libero; è loro vietato di avanzare tra i veicoli della colonna. Essi non devono impedire alla colonna di proseguire né segnatamente porsi davanti a veicoli fermi.¹⁷⁵

⁴ I conducenti di ciclomotori e i conducenti di risciò elettrici la cui larghezza non supera 1,00 m devono attenersi alle norme per i ciclisti. Devono inoltre rispettare le velocità massime generali e quelle segnalate.¹⁷⁶

⁵ Qualora siano esclusi dall'obbligo di utilizzare ciclopiste (art. 64a cpv. 3 OSStr¹⁷⁷), i conducenti di ciclomotori pesanti e veloci nonché di risciò elettrici la cui larghezza non supera 1,00 m possono circolare sulla carreggiata adiacente.¹⁷⁸

¹⁷² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 2451).

¹⁷³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU **2015** 1315).

¹⁷⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU **2016** 5129).

¹⁷⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU **1976** 2810).

¹⁷⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU **2022** 13).

¹⁷⁷ RS **741.21**

¹⁷⁸ Introdotto dalla cifra I dell'O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU **2025** 26).

Art. 43¹⁷⁹ Motoveicoli, ciclomotori e velocipedi: circolazione in fila indiana
(art. 46 cpv. 2, e 47 cpv. 1 LCStr)

¹ I conducenti di velocipedi e di ciclomotori non devono circolare accanto ad altri velocipedi o ciclomotori. Sempreché non ostacolino il traffico, possono tuttavia circolare affiancati a due:

- a. se circolano in formazione chiusa di oltre dieci velocipedi o ciclomotori;
- b. se la circolazione dei velocipedi e dei ciclomotori è densa;
- c. sulle ciclopiste e sulle piste di cicloturismo indicate da segnali su strade secondarie;
- d.¹⁸⁰ nelle zone d'incontro.¹⁸¹

² I conducenti di motoveicoli non devono circolare né affiancati, né accanto a velocipedi o a ciclomotori. I ciclisti e i conducenti di ciclomotori non devono circolare accanto a motoveicoli.

Art. 43a¹⁸² Sedie a rotelle e monopattini autobilanciati
(art. 43 cpv. 2 LCStr)¹⁸³

¹ Sulle aree di traffico destinate ai pedoni, l'uso di sedie a rotelle non motorizzate è consentito a chiunque, mentre le sedie a rotelle motorizzate e i monopattini autobilanciati possono essere utilizzati soltanto da persone con ridotte capacità deambulatorie. In questi casi si applicano per analogia le disposizioni vigenti per i pedoni. La velocità e il modo di circolare vanno adeguati alle circostanze.¹⁸⁴

² Le sedie a rotelle per invalidi possono essere utilizzate sulle superfici riservate ai veicoli. In questo caso si applicano per analogia le disposizioni in vigore per i ciclisti. Quando circolano sulla carreggiata o su una ciclopista, le sedie a rotelle per invalidi devono essere provviste, di notte e in caso di cattive condizioni di visibilità, di una luce ben visibile, bianca davanti e rossa dietro.

¹⁷⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 dic. 1976, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1976 2810)

¹⁸⁰ Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4487).

¹⁸¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 ott. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2404).

¹⁸² Introdotto dalla cifra I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4487).

¹⁸³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 13).

¹⁸⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 13).

Art. 44¹⁸⁵**Art. 45** Tranvie e ferrovie su strada

(art. 48 LCStr)

¹ I conducenti di tranvie e di ferrovie su strada devono circolare con speciale prudenza quando voltano al capolinea, cambiano il lato della carreggiata, incrociano su una strada stretta o circolano in senso inverso al traffico. Prima di sorpassare, essi devono assicurarsi che lo spazio è sufficiente.

² Essi danno la precedenza ai veicoli del servizio antincendio, del servizio sanitario, della polizia e del servizio doganale che si annunciano con gli speciali segnalatori. Circolando su una strada secondaria, essi devono dare la precedenza quando si immettono in una principale.¹⁸⁶

³ Ogni qualvolta sia richiesto dalla sicurezza del traffico segnatamente prima della partenza, essi devono avvertire gli utenti della strada con i loro avvisatori luminosi o acustici.

Parte seconda: Norme per gli altri utenti della strada**Capo primo: Pedoni****Art. 46** Uso della strada

(art. 49 cpv. 1 LCStr)

¹ Sulla carreggiata, i pedoni devono circolare a destra e non a sinistra, quando solamente su quel lato vi è la possibilità di scansarsi oppure quando essi conducono un veicolo che non sia una carrozzella per bambini. Essi evitano di passare frequentemente da un lato all'altro della strada.

² I pedoni evitano di sostare inutilmente sulla carreggiata, soprattutto nei punti senza visuale e stretti, sulle intersezioni, di notte o per cattivo tempo.

^{2bis} Per attività, segnatamente giuochi, praticate su un'area delimitata, può essere utilizzata l'area di traffico destinata ai pedoni e su strade secondarie con poco traffico (ad es. nei quartieri d'abitazione) tutta la superficie della carreggiata, nella misura in cui non vengono ostacolati o messi in pericolo gli altri utenti della strada.¹⁸⁷

³ Alle fermate delle tranvie e delle ferrovie su strada, sprovviste di banchina, i pedoni possono lasciare il marciapiede solo dopo che il veicolo si sia fermato.

¹⁸⁵ Abrogato dalla cifra I dell'O del 20 mag. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139).

¹⁸⁶ Nuovo testo giusta l'all. 4 n. 33 dell'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).

¹⁸⁷ Introdotta dalla cifra I dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1931).

Art. 47 Attraversamento della carreggiata

(art. 49 cpv. 2 LCStr)

¹ I pedoni devono accedere alla carreggiata con prudenza, soprattutto davanti e dietro un veicolo fermo; essi devono attraversare la strada rapidamente. Essi devono usare passaggi pedonali, cavalcavia o sottopassaggi che distino meno di 50 m.

² Sui passaggi pedonali senza regolazione del traffico, il pedone ha la precedenza, salvo rispetto alle tranvie e alle ferrovie su strada. Tuttavia non può avvalersi della precedenza se il veicolo è già così vicino da non potersi più fermare per tempo.¹⁸⁸

³ Dove il passaggio pedonale, senza regolazione del traffico, è suddiviso da un'isola spartitraffico, ciascuna parte è considerata come un passaggio pedonale indipendente.¹⁸⁹

⁴ ...¹⁹⁰

⁵ Fuori dai passaggi pedonali, i pedoni devono dare la precedenza ai veicoli.

⁶ ...¹⁹¹

Art. 48 Casi speciali

(art. 49 LCStr)

¹ Le persone che spingono carri a mano, di larghezza non superiore a 1 m, carrozzelle per bambini, sedie a rotelle per invalidi o velocipedi devono osservare almeno le norme e i segnali per i pedoni. Sulla carreggiata, tuttavia, esse devono sempre procedere in fila indiana.

^{1bis} L'impiego di sci e di slitte come mezzi di circolazione è permesso dove è di uso locale.¹⁹²

² ...¹⁹³

³ Le persone che lavorano sulla carreggiata o nello spazio della stessa devono, se necessario, collocare segnali; in caso di lavori di pianificazione, costruzione o manutenzione devono indossare abiti fluorescenti e catarifrangenti che le rendano ben visibili sia di giorno sia di notte.¹⁹⁴

⁴ ...¹⁹⁵

¹⁸⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).

¹⁸⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).

¹⁹⁰ Abrogato dalla cifra I dell'O del 24 giu. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).

¹⁹¹ Abrogato dalla cifra I dell'O del 24 giu. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).

¹⁹² Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1931).

¹⁹³ Abrogato dalla cifra I dell'O del 24 giu. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).

¹⁹⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139).

¹⁹⁵ Abrogato dalla cifra I dell'O del 17 ago. 2005, con effetto dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4487).

Art. 49¹⁹⁶**Capo 1a: Utenti di mezzi simili a veicoli**¹⁹⁷**Art. 50**¹⁹⁸ Uso della strada

¹ I mezzi simili a veicoli possono essere impiegati come mezzi di circolazione per circolare su:

- a. aree di traffico destinate ai pedoni quali marciapiedi, strade pedonali, corsie pedonali, zone pedonali;
- b. ciclopiste;
- c. carreggiate di zone con limite di velocità massimo di 30 km/h e zone d'incontro;
- d. carreggiate di strade secondarie, se lungo la strada mancano il marciapiede, il sentiero pedonale o la ciclopista e il volume di traffico nel momento dell'utenza è esiguo.

² Per attività, segnatamente giuochi, praticate su un'area delimitata, può essere utilizzata l'area di traffico destinata ai pedoni e su strade secondarie con poco traffico (ad es. nei quartieri d'abitazione) tutta la superficie della carreggiata, nella misura in cui non vengono ostacolati o messi in pericolo gli altri utenti della strada.

³ ...¹⁹⁹

Art. 50a²⁰⁰ Uso come mezzo di circolazione

¹ Agli utenti di mezzi simili a veicoli si applicano le norme di circolazione vigenti per i pedoni.

² Devono sempre adeguare la velocità e il loro modo di circolare alle circostanze nonché alle peculiarità del mezzo. In particolare devono avere riguardo per i pedoni e dare loro la precedenza. Nell'attraversare la carreggiata possono circolare soltanto a passo d'uomo.

³ Sulla carreggiata, gli utenti di mezzi simili a veicoli circolano a destra. Sulle ciclopiste mantengono la direzione di circolazione prescritta per i ciclisti.

¹⁹⁶ Abrogato dalla cifra I dell'O del 24 giu. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 2451).

¹⁹⁷ Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU **2002** 1931).

¹⁹⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU **2002** 1931).

¹⁹⁹ Abrogato dalla cifra I dell'O del 29 nov. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4687).

²⁰⁰ Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU **2002** 1931).

⁴ Di notte o se le condizioni di visibilità lo esigono, sulla carreggiata e sulle ciclopiste i mezzi simili a veicoli o i loro utenti devono essere provvisti davanti di una luce bianca luminosa e dietro di una luce rossa luminosa ben visibili.

Capo secondo: Cavalli montati, animali

Art. 51 Cavalli montati (art. 50 cpv. 1 e 4 LCStr)

¹ Sulle strade di grande traffico, l'equitazione è permessa solo ai cavalieri esperti che montano cavalli abituati al traffico. Cavalcando, è permesso condurre per la briglia solo un altro cavallo.

² È permesso cavalcare affiancati a due a due solamente in gruppi di almeno sei cavalieri o, durante il giorno sulle strade di poco traffico, fuori delle località.

Art. 52 Singoli animali, mandrie e greggi (art. 50 cpv. 2 a 4 LCStr)

¹ Chiunque conduce un animale deve tenerlo costantemente sotto la sua padronanza. Gli animali devono essere affidati solo a guardiani capaci.

² Nelle regioni di montagna, un animale isolato può essere guidato sul margine sinistro della strada, se la sicurezza è maggiore per il guardiano e l'animale.

³ Gli animali fermi non devono ostacolare il traffico; se sono lasciati incustoditi, essi devono essere legati in modo sicuro.

⁴ I guardiani che conducono mandrie o greggi su strade principali devono vigilare affinché la parte sinistra della strada sia lasciata libera agli altri utenti. Ai passaggi a livello, se occorre, la mandria o il gregge deve essere frazionato.

Art. 53 Disposizioni comuni (art. 50 LCStr)

¹ Per quanto possibile, le colonne di cavalli montati, le mandrie e i greggi devono essere frazionati per agevolare il sorpasso ai veicoli.

² Di notte o se le condizioni atmosferiche lo esigono, chi va a cavallo o conduce animali deve portare sulla parte rivolta al traffico almeno una luce gialla anabbagliante, visibile davanti e di dietro. Inoltre la cavalcatura dev'essere munita di gambali catari-frangenti. Le colonne di cavallerizzi e i gruppi di animali devono portare, a sinistra, almeno una luce gialla davanti e di dietro.²⁰¹

²⁰¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

Parte terza: Comportamento in caso d'infortunio

Art. 54 Misure di sicurezza sul luogo dell'infortunio

(art. 51 cpv. 1 e 4 LCStr)

¹ Se per causa di un infortunio, di una panne a un veicolo, di merci cadute o di olio dispersosi risultano ostacoli o altri pericoli, le persone coinvolte, compresi anche i passeggeri, devono prendere subito i provvedimenti di sicurezza appropriati.

² La polizia deve essere subito avvertita, se un pericolo non può essere eliminato immediatamente, in particolare se liquidi dispersi possono inquinare fiumi e laghi o acque sotterranee. Qualora l'esercizio ferroviario sia ostacolato, ad esempio se veicoli o il loro carico cadono sugli impianti ferroviari, l'amministrazione della ferrovia deve essere subito informata.

3 ...²⁰²

Art. 55 Infortuni con danni alle persone

(art. 51 cpv. 1 e 2 LCStr)

¹ In caso di infortunio con danni alle persone, la polizia deve essere subito avvertita, se una persona ha subito ferite esterne o presumibilmente ferite interne.

² Non è necessario avvertire la polizia, se si tratta solo di escoriazioni o di lievi contusioni; tuttavia, l'autore del danno deve indicare al ferito il nome e l'indirizzo. La polizia non deve parimente essere avvertita, se solo il conducente, i suoi parenti o i membri della comunione domestica sono stati feriti in modo insignificante e nessun terzo è coinvolto nell'infortunio.

3 ...²⁰³

Art. 56 Accertamento dei fatti

(art. 51 cpv. 2 e 3 LCStr)

¹ Sul luogo dell'infortunio, lo stato di fatto non può essere modificato prima dell'arrivo della polizia che per proteggere i feriti o garantire la sicurezza del traffico. Prima di spostare le vittime o le cose, è necessario segnare sulla strada la loro posizione.

^{1bis} La polizia procede agli accertamenti in caso di incidenti della circolazione che devono essere annunciati secondo l'articolo 51 LCStr; negli altri casi, deve compiere gli accertamenti qualora una persona implicata lo richieda. È fatta salva l'azione penale.²⁰⁴

² Se una parte lesa vuole chiamare la polizia, sebbene non vi sia obbligo, le altre persone coinvolte devono collaborare all'accertamento dei fatti, sino a quando sono congedate dalla polizia.

²⁰² Abrogato dalla cifra I dell'O del 24 giu. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 2451).

²⁰³ Abrogato dalla cifra I dell'O del 20 mag. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 2139).

²⁰⁴ Introdotto dalla cifra I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 2101).

³ I conducenti di veicoli del servizio antincendio, del servizio sanitario, della polizia e del servizio doganale in corse urgenti e i conducenti dei veicoli delle aziende di trasporto pubbliche in corse soggette a orario possono proseguire, se l'aiuto ai feriti e l'accertamento dei fatti sono garantiti.²⁰⁵

⁴ Il conducente che apprende di essere stato o di poter essere stato coinvolto in un infortunio deve ritornare immediatamente sul luogo dell'infortunio o annunciarsi presso il posto di polizia più vicino.

Parte quarta: Uso dei veicoli

Capo primo: Disposizioni generali

I. Misure di sicurezza

Art. 57 In generale
(art. 29 LCStr)

¹ Il conducente deve accertarsi che il veicolo e il carico siano conformi alle prescrizioni e che il veicolo sia provvisto dei necessari accessori, come il segnale di veicolo fermo.²⁰⁶

² Le targhe di controllo, il disco di velocità massima e simili devono essere ben leggibili; i dispositivi delle luci, i catarifrangenti, i vetri e gli specchi retrovisori devono essere puliti. Il carico, i portacarichi, le attrezzature di lavoro e oggetti analoghi non devono celare né le targhe né i dispositivi d'illuminazione.^{207 208}

³ Se, durante la circolazione, si manifestano difetti poco gravi, il conducente può proseguire con speciale prudenza; la riparazione deve essere effettuata senza indugio.

⁴ I veicoli a motore in costruzione, in trasformazione o in riparazione possono circolare per trasferimenti, qualora almeno il dispositivo di guida e i freni diano le necessarie garanzie di sicurezza, il veicolo sia provvisto della luce di fermata, le luci, durante la notte o per cattivo tempo, corrispondano alle prescrizioni e il rumore non sia eccessivo.²⁰⁹

²⁰⁵ Nuovo testo giusta l'all. 4 n. 33 dell'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU **2007** 1469).

²⁰⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 2451).

²⁰⁷ Per. introdotto dalla cifra I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2883).

²⁰⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU **1994** 816).

²⁰⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 dic. 1973, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU **1973** 2155).

Art. 58 Misure di protezione

(art. 29 LCStr)

¹ Parti integranti, attrezzature di lavoro o carichi, che possono diventare pericolosi in caso di collisione, specialmente se hanno punte, lame o angoli vivi, devono essere muniti di dispositivi protettivi.²¹⁰

² Se carichi, singole parti o rimorchi sporgono lateralmente dalla sagoma del veicolo in modo poco visibile, i punti esterni devono essere contrassegnati chiaramente, di giorno con banderuole o pannelli, di notte e quando le condizioni atmosferiche lo esigono con luci o catarifrangenti di colore bianco davanti e rosso dietro; i catarifrangenti non possono essere collocati a più di 90 cm dal suolo. In caso di trasporti eccezionali, i carichi o i rimorchi eccessivamente larghi devono essere segnalati mediante banderuole o pannelli rettangolari di almeno 40 cm di lato e recanti strisce oblique rosse e bianche larghe 10 cm circa; di notte e quando le condizioni atmosferiche lo esigono, detti contrassegni devono essere illuminati o completati da luci d'ingombro.²¹¹

^{2bis} L'estremità di carichi o singole parti che sporgono posteriormente di oltre 1 m dal veicolo deve essere contrassegnata chiaramente.²¹²

³ Durante la circolazione, le parti mobili, come bracci di gru e ganci, devono essere immobilizzate e le forche sollevatrici vanno fissate verticalmente o munite di casse protettrici ben visibili.

⁴ ...²¹³

⁵ I veicoli a motore trainanti carichi o rimorchi che impediscono la visibilità devono essere muniti esteriormente a sinistra e a destra di un retrovisore che consenta al conducente di osservare la carreggiata a lato dei carichi o dei rimorchi e verso il retro su una distanza di almeno 100 m.²¹⁴

⁶ I dispositivi pieghevoli o retraibili per ridurre la resistenza aerodinamica (art. 38 cpv. 1 lett. s OETV²¹⁵) che sporgono sul retro del veicolo più di 500 mm oltre la lunghezza massima autorizzata devono essere retratti su strade con una velocità massima segnalata di 50 km/h o inferiore.²¹⁶

²¹⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU **2019** 243).

²¹¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU **2024** 28).

²¹² Introdotto dalla cifra I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 2139).

²¹³ Introdotto dalla cifra I dell'O del 25 gen. 1989 (RU **1989** 410). Abrogato dalla cifra I dell'O del 20 mag. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 2139).

²¹⁴ Introdotto dalla cifra I dell'O del 7 mar. 1994 (RU **1994** 816). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 2451).

²¹⁵ RS **741.41**

²¹⁶ Introdotto dalla cifra I dell'O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU **2022** 13).

Art. 59²¹⁷ Protezione della carreggiata

(art. 29 LCStr)

Il conducente di un veicolo deve evitare di sporcare la carreggiata in qualsiasi modo. La carreggiata che sia stata sporcata deve essere segnalata agli altri utenti della strada e pulita rapidamente.

I.a²¹⁸ Emissioni dei gas di scarico.
Manutenzione del sistema antinquinamento dei veicoli**Art. 59a²¹⁹** Obbligo di manutenzione del sistema antinquinamento

¹ Gli autoveicoli immatricolati in Svizzera sono sottoposti all'obbligo di manutenzione del sistema antinquinamento (art. 35 OETV). Fanno eccezione:

- a. gli autoveicoli provvisti di un sistema di diagnosi «On Board» riconosciuto (sistema OBD);
- b.²²⁰ gli autoveicoli equipaggiati di motore ad accensione comandata aventi una velocità massima per costruzione inferiore a 50 km/h nonché gli autoveicoli pesanti equipaggiati di motore ad accensione comandata;
- c. i carri di lavoro agricoli e forestali;
- d. gli autoveicoli immatricolati per la prima volta prima del 1° gennaio 1976;
- e. i veicoli di detentori che beneficiano di privilegi e immunità diplomatiche o consolari.

² Un sistema OBD è riconosciuto nel caso dei seguenti autoveicoli:

- a. autoveicoli leggeri equipaggiati di motore ad accensione comandata che soddisfano almeno le prescrizioni sui gas di scarico Euro 3;
- b. autoveicoli leggeri equipaggiati di motore ad accensione per compressione che soddisfano almeno le prescrizioni sui gas di scarico Euro 4;
- c. autoveicoli pesanti che soddisfano almeno le prescrizioni sui gas di scarico Euro 4 e immatricolati per la prima volta dopo il 30 settembre 2006.

²¹⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 2451).

²¹⁸ Introdotto dalla cifra I dell'O del 13 nov. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU **1985** 1841). Vedi anche la disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

²¹⁹ Introdotto dalla cifra I dell'O del 13 nov. 1985 (RU **1985** 1841). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 7085).

²²⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU **2025** 26).

Art. 59^{b221}

Il detentore di un veicolo sottoposto all'obbligo di manutenzione del sistema antinquinamento deve fare effettuare un servizio di manutenzione entro i termini seguenti:

- a. per gli autoveicoli leggeri equipaggiati di un motore ad accensione comandata aventi una velocità massima per costruzione pari o superiore a 50 km/h:
 1. senza catalizzatore: ogni 12 mesi,
 2. con catalizzatore: ogni 24 mesi;
- b. per gli autoveicoli equipaggiati di un motore ad accensione per compressione aventi una velocità massima per costruzione superiore a 30 km/h: ogni 24 mesi;
- c. per gli autoveicoli equipaggiati di un motore ad accensione per compressione aventi una velocità massima per costruzione pari o inferiore a 30 km/h: ogni 48 mesi.

Art. 59^{c222} Obblighi del conducente e del detentore

¹ Il conducente di un veicolo sottoposto all'obbligo di manutenzione del sistema antinquinamento deve portare seco il documento di manutenzione del sistema antinquinamento e presentarlo, su richiesta, agli organi incaricati del controllo.

² Se l'indicatore di funzionamento errato del sistema OBD indica un difetto dell'equipaggiamento rilevante in materia di gas di scarico, il detentore di un veicolo provvisto di un sistema OBD riconosciuto deve far controllare e ripristinare il veicolo entro un mese dalla prima volta che si è presentato il difetto.

II. Passeggeri**Art. 60²²³** In generale
(art. 30 cpv. 1 LCStr)

¹ ...²²⁴

² Il numero di persone trasportate in e su veicoli a motore e i loro rimorchi non deve superare quello dei posti autorizzati. Durante la corsa devono essere utilizzati i posti autorizzati; negli autobus è permesso lasciare per breve tempo il posto a sedere.²²⁵

²²¹ Introdotta dalla cifra I dell'O del 30 nov. 2012 (RU **2012** 7085). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU **2025** 26).

²²² Introdotta dalla cifra I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 7085).

²²³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU **1976** 2810).

²²⁴ Abrogato dalla cifra I dell'O del 7 mar. 1994, con effetto dal 1° ott. 1994 (RU **1994** 816).

²²⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU **2007** 2101).

³ Sui veicoli cingolati possono essere eccezionalmente trasportati feriti e altre persone addette a prestare assistenza al di fuori dei posti a sedere ammessi, se è garantita una protezione adeguata.²²⁶

⁴ È vietato trasportare persone in compartimenti di autoveicoli che non si possono aprire dall'interno; sono eccettuati i trasporti di polizia.

⁵ Se i veicoli a motore, tranvie e ferrovie su strada sono in moto, è vietato salirvi, scendervi e sporgersi.

⁶ Conducenti e passeggeri non possono far sporgere né gettare alcun oggetto dal veicolo, salvo nei cortei su percorso chiuso.

Art. 61²²⁷ Passeggeri su veicoli adibiti al trasporto di cose e su veicoli agricoli e forestali
(art. 30 cpv. 1 LCStr)

¹ Sui posti in piedi autorizzati dei veicoli adibiti al trasporto di cose può essere trasportato solamente il personale necessario per caricare, scaricare e sorvegliare il carico.

² Sui seguenti veicoli, i fanciulli fino a 7 anni devono essere sorvegliati da un passeggero di età superiore a 14 anni oppure viaggiare in un seggiolino per fanciulli sicuro:

- a. sui veicoli a motore agricoli e forestali e i loro rimorchi;
- b. sui trattori industriali con una velocità massima di 40 km/h, sui carri con motore e sui carri di lavoro come anche i loro rimorchi, nella misura in cui sono utilizzati per trasporti agricoli e forestali.²²⁸

³ Sui veicoli di cui al capoverso 2 possono essere trasportate per brevi tratti persone nel quadro dell'articolo 86 capoverso 1 lettera c anche sul ponte di carico e sul carico, quando è garantita un'adeguata protezione e i posti autorizzati non sono sufficienti.²²⁹

⁴ Per interventi del servizio antincendio, della protezione civile o della polizia, per spostamenti con veicoli cingolati o l'impiego di veicoli militari nel quadro di manifestazioni non militari né controllate dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport oppure per traslochi e simili, l'autorità cantonale può permettere altri trasporti di persone su autoveicoli adibiti al trasporto di cose, su veicoli agricoli e forestali e relativi rimorchi. Essa prescrive i necessari provvedimenti di sicurezza.²³⁰

²²⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU **2019** 243).

²²⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006, il cpv. 1 entra in vigore il 1° gen. 2008 (RU **2005** 4487).

²²⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU **2009** 5701).

²²⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU **2009** 5701).

²³⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU **2019** 243).

⁵ Più di nove persone possono essere trasportate su autoveicoli adibiti al trasporto di cose o autotreni soltanto se ciò è previsto nella licenza di circolazione; ne è presupposto una sufficiente assicurazione sulla responsabilità civile.

Art. 62²³¹

Art. 63²³² Passeggeri su motoveicoli e velopiedi (art. 30 cpv. 1 LCStr)

¹ I passeggeri dei motoveicoli nonché dei quadricicli leggeri a motore, dei quadricicli a motore e dei veicoli a motore a tre ruote simili a motoveicoli devono sedersi a cavalcioni e devono poter utilizzare predellini e poggiatesta. Un fanciullo al di sotto dei sette anni può prendere posto soltanto su un apposito sedile autorizzato dall'autorità d'ammissione.

² Nei carrozzini dei motoveicoli possono prendere posto soltanto tante persone quanti sono i sedili autorizzati. Sui rimorchi dei motoveicoli non possono essere trasportate persone.

³ I ciclisti di almeno 16 anni possono trasportare:

- a. tante persone quanti sono i posti a sedere disponibili; i fanciulli possono essere trasportati soltanto su posti adatti alla loro altezza;
- b. su un elemento rimorchiato ai sensi dell'articolo 210 capoverso 5 OETV²³³ collegato a un velopiede a uno o due posti:
 1. un fanciullo, se è in grado di pedalare restando seduto, o
 2. una persona disabile in sedia a rotelle;
- c. su una speciale combinazione velopiede-sedia a rotelle: una persona disabile; oppure
- d. su un rimorchio per velopiedi collegato a un velopiede a uno o due posti: al massimo due fanciulli sistemati su sedili protetti.²³⁴

⁴ Oltre alle possibilità di cui nel capoverso 3, i ciclisti di almeno 16 anni possono trasportare un fanciullo su un seggiolino sicuro. Il seggiolino, in particolare, deve proteggere le gambe del fanciullo e non intralciare i movimenti del conducente.

⁵ Su velopiedi e ciclomotori senza sella per il conducente non è consentito trasportare persone.²³⁵

⁶ ...²³⁶

²³¹ Abrogato dalla cifra I dell'O del 17 ago. 2005, con effetto dal 1° mar. 2006 (RU **2005** 4487).

²³² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU **2005** 4487).

²³³ RS **741.41**

²³⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU **2025** 26).

²³⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU **2025** 26).

²³⁶ Abrogato dalla cifra I dell'O del 13 dic. 2024, con effetto dal 1° lug. 2025 (RU **2025** 26).

III. Dimensioni e peso

Art. 64²³⁷ Larghezza
(art. 9 cpv. 1 e 4, 20, 25 LCStr)²³⁸

¹ La larghezza dei veicoli a motore e dei rimorchi non deve superare 2,55 m; quella dei veicoli climatizzati le cui carrozzerie fisse o amovibili sono equipaggiate appositamente per il trasporto di merci a uno stato di temperatura determinato e le cui pareti laterali, compreso l'isolamento termico, hanno uno spessore di almeno 45 mm, non deve superare 2,60 m.²³⁹ Per lo sbalzo laterale si applica l'articolo 73 capoverso 2.

² I veicoli di lavoro, i veicoli adibiti al trasporto di bestiame, i veicoli aventi una velocità massima di 30 km/h, i veicoli agricoli e forestali aventi una velocità massima di 40 km/h e i veicoli a trazione animale aventi una larghezza massima di m 2,55 possono circolare anche sulle strade segnalate con una larghezza massima di m 2,30.²⁴⁰

³ I dispositivi sgombraneve possono essere più larghi del veicolo, con il quale sono usati; tuttavia devono essere contrassegnati in modo ben visibile.

Art. 65²⁴¹ Lunghezza
(art. 9 cpv. 1 LCStr)²⁴²

¹ La lunghezza dei veicoli, senza il carico, non deve superare:

	Metri
a. autoveicoli, esclusi gli autobus	12,00
b. rimorchi, esclusi i semirimorchi	12,00
c. autobus a due assi	13,50
d. autobus a più di due assi	15,00
e. autoarticolati	16,50
f. autotreni	18,75
g. autobus snodati	18,75, ²⁴³

²³⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU **1994** 816).

²³⁸ Introdotto dall'all. 1 cifra II n. 4 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (RU **1995** 4425). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 3519).

²³⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 mag. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU **1998** 1465).

²⁴⁰ Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 1 dell'O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU **1998** 2352).

²⁴¹ Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 4 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU **1995** 4425).

²⁴² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 3519).

²⁴³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU **2002** 3565).

² Nel caso degli autobus snodati e degli altri autobus, compresi gli accessori amovibili quali i box porta-sci, non deve essere superata la lunghezza massima di cui al capoverso 1.²⁴⁴

³ In caso di veicoli specialmente equipaggiati per il trasporto di veicoli a motore pluriraccia²⁴⁵, i dispositivi d'appoggio per mantenere a posto i veicoli trasportati possono superare la lunghezza ammessa al massimo di 1,10 m posteriormente e al massimo di 0,50 m anteriormente nei limiti dello sbalzo ammesso (art. 73 cpv. 3).

⁴ In caso di autoarticolati che trasportano container e contenitori analoghi lunghi 45 piedi nell'ambito del trasporto combinato non accompagnato, la lunghezza ammessa di cui al capoverso 1 lettera e può essere superata, anche a vuoto, al massimo di 0,15 m.²⁴⁶

⁵ In caso di veicoli a motore pesanti dotati di cabina del conducente aerodinamica allungata o di serbatoi di idrogeno o batterie per l'alimentazione (art. 94 cpv. 1^{ter} OETV²⁴⁷) possono essere superate le lunghezze di cui al capoverso 1 lettere a ed e, purché non ne derivi una maggiore capacità di carico e siano rispettate le condizioni relative al percorso circolare di cui all'articolo 65a.²⁴⁸

⁶ In caso di autotreni dotati di cabina del conducente aerodinamica allungata o di serbatoi di idrogeno o batterie per l'alimentazione può essere superata la lunghezza di cui al capoverso 1 lettera f e all'articolo 9 capoverso 1 LCStr, purché non ne derivi una maggiore capacità di carico e siano rispettate le condizioni relative al percorso circolare di cui all'articolo 65a.²⁴⁹

Art. 65a²⁵⁰ Percorso circolare

Gli autoveicoli e gli autotreni in moto devono poter muoversi entro i limiti di una superficie a corona circolare di diametro esterno di 25 m e di diametro interno di 10.60 m, senza che la proiezione di una parte del veicolo sulla carreggiata (ad eccezione dei retrovisori e degli indicatori di direzione lampeggianti anteriori) sia situata fuori della superficie a corona circolare. Questa disposizione non è applicabile ai veicoli a motore agricoli e alle combinazioni di veicoli agricoli e forestali.²⁵¹

²⁴⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU **2002** 3565).

²⁴⁵ Nuova espressione giusta la cifra I dell'O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU **2025** 26).

²⁴⁶ Introdotto dalla cifra I dell'O del 5 apr. 2017, in vigore dal 7 mag. 2017 (RU **2017** 2649).
²⁴⁷ RS **741.41**

²⁴⁸ Introdotto dalla cifra I dell'O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU **2022** 13).

²⁴⁹ Introdotto dalla cifra I dell'O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 al 31 dic. 2030 (RU **2022** 13).

²⁵⁰ Introdotto dalla cifra I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU **1994** 816).

²⁵¹ Per. introdotto dalla cifra I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2883).

Art. 66 **Altezza**(art. 9 cpv. 1 e 4 LCStr)²⁵²L'altezza dei veicoli, compreso il carico, non deve superare i 4 m. ...²⁵³**Art. 67**²⁵⁴ **Pesi**(art. 9 cpv. 1, 2 e 4 LCStr)²⁵⁵¹ Il peso effettivo dei veicoli e delle combinazioni di veicoli non può superare:²⁵⁶

- a.²⁵⁷ 40,00 t per i veicoli a motore con più di 4 assi, gli autotreni e gli autoarticolati, ovvero 44,00 t per i medesimi veicoli nel trasporto combinato non accompagnato;
- b.²⁵⁸ 32,00 t per i veicoli a motore con 4 assi;
- c. 28 t per gli snodati a tre assi;
- d. 25 t per i veicoli a motore con tre assi, nel caso normale, 26,00 t per i veicoli a motore con tre assi, se l'asse motore è equipaggiato di pneumatici gemellati e di una sospensione pneumatica o di una sospensione riconosciuta equivalente o se entrambi gli assi motori posteriori sono equipaggiati di pneumatici gemellati e il carico massimo per asse non supera le 9,50 t;
- dbis.²⁵⁹ 19,50 t per gli autobus a due assi;
- e. 18 t per i veicoli a motore con due assi;
- f.²⁶⁰ 32,00 t per i rimorchi con più di tre assi, esclusi i semirimorchi, i rimorchi con asse centrale e i rimorchi a timone rigido;
- g.²⁶¹ 24,00 t per i rimorchi con tre assi, esclusi i semirimorchi, i rimorchi con asse centrale e i rimorchi a timone rigido;
- h.²⁶² 18,00 t per i rimorchi con due assi, esclusi i semirimorchi, i rimorchi con asse centrale e i rimorchi a timone rigido.

²⁵² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 3519).

²⁵³ Per. 2 abrogato dalla cifra I dell'O del 7 mar. 1994, con effetto dal 1° apr. 1994 (RU **1994** 816).

²⁵⁴ Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 4 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU **1995** 4425).

²⁵⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 3519).

²⁵⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2882).

²⁵⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 3519).

²⁵⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 3519).

²⁵⁹ Introdotta dalla cifra I dell'O del 5 apr. 2017, in vigore dal 7 mag. 2017 (RU **2017** 2649).

²⁶⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU **2019** 243).

²⁶¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU **2019** 243).

²⁶² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU **2019** 243).

^{1bis} Per trasporto combinato non accompagnato si intende il trasporto di unità di carico (container, cassa mobile) o il trasferimento di un semirimorchio da o verso una qualsiasi stazione ferroviaria svizzera di trasbordo oppure da o verso un porto svizzero senza che la merce trasportata cambi di contenitore all'atto del trasbordo da un mezzo di trasporto all'altro. Il DATEC può stabilire quali stazioni di trasbordo estere situate in vicinanza del confine sono equiparate a quelle svizzere. Nel trasporto combinato non accompagnato, il conducente del veicolo deve disporre di un documento giustificativo adeguato (per es. lettera ferroviaria di vettura).²⁶³

^{1ter} Il peso effettivo dei veicoli di cui al capoverso 1 lettere b–d ed e a propulsione alternativa (art. 9a cpv. 1 OETV²⁶⁴) può essere aumentato del peso aggiuntivo necessario per il sistema di propulsione alternativa, ma al massimo di 1 t, e per i veicoli a emissioni zero (art. 9a cpv. 2 OETV), al massimo di 2 t.²⁶⁵

^{1quater} Il peso effettivo dei veicoli di cui al capoverso 1 lettera a a propulsione alternativa (art. 9a cpv. 1 OETV) può essere aumentato del peso aggiuntivo necessario per il sistema di propulsione alternativa, ma al massimo di 1 t, e per i veicoli a emissioni zero (art. 9a cpv. 2 OETV), al massimo di 2 t rispetto ai valori indicati al capoverso 1 e all'articolo 9 capoverso 1 LCStr.²⁶⁶

² Il carico per asse non può superare:

	Tonnellate
a. ²⁶⁷ per un asse singolo	10,00
b. ²⁶⁸ per un asse singolo motore di: ²⁶⁹	
1. raccogliatrici agricole con pneumatici larghi (art. 60 cpv. 6 OETV ²⁷⁰)	14,00
2. carri di lavoro con pneumatici larghi (art. 60 cpv. 6 OETV)	14,00
3. altri autoveicoli	11,50
4. ²⁷¹ rimorchi costruiti per l'impiego fuori strada	11,50
c. per un asse doppio il cui passo è meno di 1,00 m	
1. di veicoli a motore	11,50
2. di rimorchi	11,00

²⁶³ Introdotto dalla cifra I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 3519).

²⁶⁴ RS **741.41**

²⁶⁵ Introdotto dalla cifra I dell'O del 5 apr. 2017 (RU **2017** 2649). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 al 31 dic. 2030 (RU **2022** 13).

²⁶⁶ Introdotto dalla cifra I dell'O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 al 31 dic. 2030 (RU **2022** 13).

²⁶⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU **2019** 243).

²⁶⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU **2016** 5129).

²⁶⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU **2019** 243).

²⁷⁰ RS **741.41**

²⁷¹ Introdotto dal I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU **2019** 243).

	Tonnellate
d. per un asse doppio il cui passo è compreso tra 1,00 e meno di 1,30 m	16,00
e. per un asse doppio il cui passo è compreso tra 1,30 e meno di 1,80 m	18,00
f. per un asse doppio il cui passo è compreso tra 1,30 m e meno di 1,80 m, il cui asse motore è equipaggiato da pneumatici gemellati e di una sospensione pneumatica o di una sospensione riconosciuta equivalente secondo l'articolo 57 OETV o che ciascuno degli assi motori è equipaggiato di pneumatici gemellati e il carico massimo autorizzato per asse non supera 9,50 t	19,00
g. per un asse doppio di rimorchio il cui passo è di m 1,80 o più	20,00
h. ²⁷² per un asse triplo con passi inferiori o uguali a 1,30 m	21,00
i. ²⁷³ per un asse triplo con passi superiori a 1,30 m e di 1,40 m al massimo	24,00
k. ²⁷⁴ per un asse triplo con uno passo superiore a 1,40 m	27,00

³ Se i valori iscritti nella licenza di circolazione sono inferiori ai valori massimi indicati nei capoversi 1, 2, 6, e 7, tali valori non devono essere superati.

⁴ Il peso sugli assi motori deve essere almeno pari al (peso minimo d'aderenza):

- a. 22 per cento del peso effettivo per combinazioni di veicoli aventi una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h e fino a 40 km/h;
- b. 25 per cento del peso effettivo per veicoli e combinazioni di veicoli aventi una velocità massima per costruzione superiore a 40 km/h.²⁷⁵

⁵ Il peso effettivo dei rimorchi non può superare il carico rimorchiabile iscritto nella licenza di circolazione del veicolo trattore.

⁶ e ⁷ ...²⁷⁶

⁸ I carichi per asse autorizzati ai sensi dei capoversi 2 e 3 possono essere superati al massimo del 2 per cento, se è rispettato il peso effettivo dei veicoli e delle combinazioni di veicoli ai sensi dei capoversi 1 e 3.²⁷⁷

²⁷² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 3519).

²⁷³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 3519).

²⁷⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 3519).

²⁷⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU **2019** 243).

²⁷⁶ Abrogati dalla cifra I dell'O del 24 giu. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 2451).

²⁷⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 2451).

⁹ L'USTRA può emanare istruzioni sui carichi massimi autorizzati per asse e sul peso minimo d'aderenza per i veicoli e i trasporti speciali.²⁷⁸

IV. Traino di rimorchi e rimorchiatura

(art. 30 cpv. 3 LCStr)

Art. 68²⁷⁹ Rimorchi²⁸⁰

¹ I veicoli a motore e i velocipedi possono trainare un solo rimorchio.²⁸¹

² Sono applicabili le seguenti eccezioni:

- a. i carri industriali con motore possono trainare due rimorchi o, con autorizzazione cantonale, tre rimorchi;
- b. i trattori industriali possono trainare due rimorchi industriali o due rimorchi agricoli e forestali;
- c. nel traffico locale l'autorità cantonale può autorizzare, per i veicoli della Confederazione, due rimorchi industriali.²⁸²

³ I trattori e i carri con motore agricoli e forestali possono trainare due rimorchi agricoli e forestali, così come i monoassi agricoli e forestali, se l'asse del primo rimorchio è azionato dal motore. Se utilizzati a scopo agricolo e forestale, i convogli agricoli e forestali possono trainare inoltre un rimorchio vuoto o un rimorchio di lavoro leggero.²⁸³

⁴ I rimorchi per il trasporto di persone possono essere utilizzati soltanto per corse regionali, soggette a orario, di imprese di trasporto in concessione. Gli autobus possono trainare soltanto un rimorchio per il bagaglio di peso totale massimo di 3,50 t.²⁸⁴

⁵ ...²⁸⁵

⁶ Nel caso di sinistri e per esercizi d'intervento in caso di sinistri, è permesso trainare con autoveicoli due rimorchi del servizio antincendio o della protezione civile oppure due attrezzi antincendio concepiti per trazione animale o manuale.²⁸⁶

²⁷⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 3519).

²⁷⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU **1994** 816).

²⁸⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 2451).

²⁸¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 2451).

²⁸² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 2451).

²⁸³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU **2019** 243).

²⁸⁴ Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 1 dell'O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU **1998** 2352).

²⁸⁵ Abrogato dalla cifra I dell'O del 17 dic. 2021, con effetto dal 1° apr. 2022 (RU **2022** 13).

²⁸⁶ Introdotto dall'all. 1 cifra II n. 4 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU **1995** 4425).

⁷ I rimorchi trainati da velocipedi non possono superare, compreso il carico, 1,00 m di larghezza. Sul lato posteriore il carico può sporgere al massimo di 50 cm. Il peso effettivo non può superare 80 kg.²⁸⁷

Art. 69²⁸⁸

Art. 70 Misure di sicurezza per i rimorchi

¹ Prima di partire, il conducente deve controllare che il rimorchio o il semirimorchio sia agganciato in modo sicuro, che i freni e le luci siano efficienti e che, nella marcia in avanti, segnatamente nelle curve, sia evitato l'urto fra i due veicoli.

² Se è necessario, il conducente e i suoi aiuti devono prendere i provvedimenti di sicurezza richiesti, in particolare, devono azionare correttamente l'eventuale dispositivo di direzione del rimorchio quando deve essere affrontata una curva stretta con un rimorchio che non può essere sterzato facilmente.²⁸⁹

³ ...²⁹⁰

Art. 71 Rimorchiatura a traino e a spinta, in generale

¹ I conducenti di veicoli a motore e dei velocipedi* come anche i passeggeri non devono tirare né rimorchiare a traino o a spinta veicoli od oggetti. È parimente vietato tirare sciatori, slitte per sport e simili e condurre animali. I ciclisti adulti possono, tuttavia, tenere, con la necessaria prudenza, un cane al guinzaglio.

² L'autorità cantonale può consentire di rimorchiare a traino legna e simili, come anche di tirare sciatori nelle regioni di sport invernali.²⁹¹

³ ...²⁹²

* Per i ciclisti, cfr. anche art. 46 cpv. 4 LCStr.

Art. 72 Rimorchiatura a traino di veicoli a motore

¹ I veicoli a motore (ad eccezione dei motoveicoli), possono rimorchiare a traino al massimo un altro veicolo a motore senza rimorchio, i motoveicoli non più di un altro motoveicolo. La rimorchiatura di veicoli a pedale efficienti è vietata. L'autorità can-

²⁸⁷ Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 2451).

²⁸⁸ Abrogato dalla cifra I dell'O del 24 giu. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 2451).

²⁸⁹ Nuovo testo giusta l'art. 36 n. 1 del DCF del 27 ago. 1969 concernente le disposizioni amministrative per l'esecuzione della LF sulla circolazione stradale, in vigore dal 1° ott. 1969 (RU **1969** 811).

²⁹⁰ Abrogato dalla cifra I dell'O del 7 mar. 1994, con effetto dal 1° apr. 1994 (RU **1994** 816).

²⁹¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 2451).

²⁹² Abrogato dalla cifra I dell'O del 24 giu. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 2451).

tonale può autorizzare la rimorchiatatura di due trattori o di due veicoli a motore leggeri – ad eccezione dei motoveicoli.²⁹³

² Il veicolo rimorchiato deve essere guidato da una persona provvista di licenza di condurre, se il dispositivo di traino non ne garantisce la sterzata. Nessuno può prendere posto su veicoli a motore poggianti interamente o in parte su un dispositivo di traino mobile.²⁹⁴

³ I veicoli a motore che non possono essere frenati con dispositivi propri devono essere agganciati rigidamente al veicolo rimorchiante, del quale non devono, di regola, superare il peso effettivo.²⁹⁵

⁴ I motoveicoli possono essere rimorchiati, posando la loro parte anteriore su un veicolo a motore – ad eccezione di un motoveicolo con carrozino.²⁹⁶ Nessuno può prendere posto sul veicolo rimorchiato; questo non deve potersi staccare né rovesciare. Con la corda, può essere rimorchiato solo un motoveicolo in panne; il suo conducente deve, se è necessario, poter lasciare immediatamente la corda.

⁵ La lunghezza massima di una sbarra di rimorchiatatura è di 5 m e di una corda di rimorchiatatura 8 m. La corda deve essere contrassegnata nel mezzo, in modo ben visibile. L'uso di catene è vietato; è parimente vietato l'uso di cavi per rimorchiare motoveicoli.

V. Carico

Art. 73 Carico, in generale (art. 30 cpv. 2 LCStr)

¹ Il carico dev'essere collocato in modo che gli assi sterzabili del veicolo portino almeno il 20 per cento del peso effettivo e per i rimorchi ad asse centrale, il centro di gravità si trovi davanti all'asse.²⁹⁷

² Il carico non deve sporgere lateralmente dai veicoli a motore pluritraccia e dai rimorchi. Vigono le seguenti eccezioni:²⁹⁸

- a.²⁹⁹ attrezzi sportivi indivisibili di una larghezza massima di 2,55 m trasportati su rimorchi per attrezzi sportivi;

²⁹³ Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 4 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU **1995** 4425).

²⁹⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU **2019** 243).

²⁹⁵ Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 4 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU **1995** 4425).

²⁹⁶ Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 4 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU **1995** 4425).

²⁹⁷ Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 4 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU **1995** 4425).

²⁹⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2883).

²⁹⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 mag. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU **1998** 1465).

- b.³⁰⁰ balle di fieno e di paglia e carichi simili sino a una larghezza di 2.55 m per trasporti agricoli e forestali;
- c. fieno, paglia e carichi simili sciolti per trasporti agricoli e forestali; in questo caso, tuttavia, nessun oggetto solido deve sporgere dalla sagoma del veicolo senza carico;
- d.³⁰¹ velocipedi e ciclomotori fissati dietro ai veicoli a motore, a condizione che la loro sporgenza non superi i 20 cm da una parte e dall'altra (art. 38 cpv. 1^{bis} OETV³⁰²) e la larghezza complessiva non superi i 2 m.³⁰³

³ Sui veicoli a motore, il carico può sporgere anteriormente di 3 metri al massimo a contare dal centro del dispositivo di guida; sui veicoli a motore e sui rimorchi il carico può sporgere posteriormente di 5 m al massimo a contare dal centro dell'asse posteriore oppure dal centro di rotazione degli assi posteriori, se supera la superficie di carico.³⁰⁴

⁴ Nei veicoli a motore, le merci possono essere trasportate soltanto su un piano di carico. Per motivi impellenti, l'autorità cantonale può permettere eccezionalmente il trasporto di merci speciali con gru, forche sollevatrici e simili. Essa ordina le necessarie misure di sicurezza.

⁵ Si devono adottare misure opportune volte ad assicurare che i carichi o parti di essi non possano essere facilmente spostati dal vento; quanto precede non si applica ai veicoli con una velocità massima per costruzione di 40 km/h.³⁰⁵

⁶ Sulla superficie di carico situata davanti o accanto al conducente, possono essere trasportati soltanto carichi che non ostacolano la visuale.

⁷ Quando per causa del ghiaccio vi è pericolo di strada sdruciolevole, non può essere trasportata alcuna merce impregnata d'acqua che potrebbe gocciolare sulla strada pubblica, come ghiaia, sabbia e simili.

Art. 74³⁰⁶ Trasporto di animali

(art. 30 cpv. 4 LCStr)

¹ Nel trasporto di animali, le escrezioni non devono giungere all'esterno. Se necessario, il pavimento dev'essere coperto di materiale sufficientemente assorbente.

² I veicoli a motore e i rimorchi possono essere usati per il trasporto regolare di ungulati soltanto se autorizzati a tale scopo come da iscrizione nella licenza di circolazione.

³⁰⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 mag. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU **1998** 1465).

³⁰¹ Introdotta dalla cifra I dell'O del 15 nov. 2000 (RU **2000** 2883). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU **2024** 28).

³⁰² RS **741.41**

³⁰³ Nuovo testo giusta la cifra II dell'O del 19 feb. 1992, in vigore dal 1° apr. 1992 (RU **1992** 536).

³⁰⁴ Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 4 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU **1995** 4425).

³⁰⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 2451).

³⁰⁶ Nuovo testo giusta l'art. 72 n. 2 dell'O del 27 mag. 1981 sulla protezione degli animali, in vigore dal 1° lug. 1981 (RU **1981** 572).

Le pareti sino all'altezza prescritta e il pavimento devono essere stagni in modo che gli escrementi non possano giungere all'esterno.³⁰⁷

³ Su motoveicoli e velocipedi gli animali possono essere trasportati soltanto in gabbie o cesti.

⁴ Sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza del 27 giugno 1995³⁰⁸ sulle epizoozie e dell'ordinanza del 23 aprile 2008³⁰⁹ sulla protezione degli animali.³¹⁰

Art. 75³¹¹

VI. Casi speciali

Art. 76³¹² Servizio di linea³¹³ (art. 9 cpv. 3 LCStr)³¹⁴

¹ Se le condizioni locali lo permettono, i Cantoni possono autorizzare sul loro territorio, per i veicoli di imprese di trasporto in concessione adibiti al trasporto di persone impiegati esclusivamente per corse regionali soggette a orario, deroghe per quanto concerne il peso totale, il peso per asse e le condizioni del movimento circolare e, giusta i capoversi 2–4, anche l'impiego di rimorchi, nonché le dimensioni dei veicoli. Se la circolazione avviene su strade nazionali, le deroghe possono essere autorizzate soltanto previo assenso dell'USTRA.³¹⁵

² I Cantoni possono permettere che gli autobus trainino:

- a.³¹⁶ un rimorchio normale adibito al trasporto di persone e, in più, un rimorchio per il bagaglio di un peso totale massimo di 3,5 t; oppure
- b. un rimorchio adibito al trasporto di cose.

³ I Cantoni possono permettere che gli autobus snodati e autoarticolati adibiti al trasporto di persone trainino un rimorchio per il bagaglio di un peso totale massimo di 3,5 t.

³⁰⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 2451).

³⁰⁸ RS **916.401**

³⁰⁹ RS **455.1**

³¹⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 2451).

³¹¹ Abrogato dalla cifra I dell'O del 24 giu. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 2451).

³¹² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 ott. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU **1997** 2404).

³¹³ RU **1998** 268

³¹⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 3519).

³¹⁵ Nuovo testo giusta l'all. 4 cifra II n. 5 dell'O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5957).

³¹⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 3519).

⁴ I Cantoni possono ammettere una larghezza di 2,55 m anche sulle strade segnalate per una larghezza massima inferiore nonché le seguenti lunghezze massime:

- a. 25 m per gli autobus snodati
- b.³¹⁷ 18 m 75 per gli autoarticolati con rimorchio per il bagaglio;
- c. 25 m per gli autobus con rimorchio adibito al trasporto di persone;
- d. 28 m per gli autobus, se sono simultaneamente trainati un rimorchio adibito al trasporto di persone e un rimorchio per il bagaglio e per gli autobus snodati con rimorchio per il bagaglio.

5 ...³¹⁸

Art. 77 Veicoli di lavoro; rimorchi a slitta; casse mobili

(art. 57 cpv. 1 LCStr)³¹⁹

¹ Con i veicoli di lavoro non può essere trasportata alcuna merce; ciò non vale per i veicoli del servizio antincendio e della protezione civile e per le seguenti merci:

- a. materie di consumo, parti integranti e materiale di consumo necessari alla macchina;
- b. attrezzi e attrezzature di lavoro;
- c. beni meccanicamente modificati o utilizzati nel processo di lavoro;
- d. veicoli per gli spostamenti degli operatori.³²⁰

² L'autorità cantonale può permettere il trasporto di merci nel traffico interno di un'azienda che si svolge sulla strada pubblica, per il trasbordo di merci fra stazioni vicine di aziende di trasporti pubblici e per il trasporto di terra attraverso la strada o lungo un cantiere per mezzo di veicoli provvisti di benne.

³ Il traino di rimorchi a slitta è ammesso solo da parte di trattori, autoveicoli a trazione integrale e veicoli cingolati. Deve essere autorizzato dall'autorità competente a rilasciare permessi speciali (art. 79). L'autorità determina le tratte e dispone i necessari provvedimenti di sicurezza. Essa può autorizzare il trasporto di persone.³²¹

^{3bis} Non necessita di alcuna autorizzazione il traino dei rimorchi seguenti, se essi non superano la larghezza del veicolo trattore:

- a. rimorchi a slitta adibiti al trasporto di merci fino a un peso effettivo massimo di 150 kg;
- b. rimorchi a slitta utilizzati a scopo agricolo e forestale;

³¹⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 mag. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU **1998** 1465).

³¹⁸ Abrogato dalla cifra I dell'O del 16 ott. 2002, con effetto dal 1° dic. 2002 (RU **2002** 3565).

³¹⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU **2024** 28).

³²⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU **2024** 28).

³²¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU **2019** 243).

c. slitte a mano da salvataggio a un posto.³²²

⁴ Con il permesso del Cantone sul cui territorio avviene il trasporto, le casse mobili montate su ruote possono essere trainate da veicoli appropriati in provenienza dalla stazione di trasbordo o a destinazione di essa. Il permesso è rilasciato per il veicolo trattore ed è limitato a determinate specie di casse mobili.³²³

Capo secondo: Veicoli eccezionali³²⁴ e trasporti speciali

(art. 9 cpv. 3, 20 LCStr)³²⁵

Art. 78 Permessi

¹ I veicoli che a causa del loro carico non soddisfano alle prescrizioni concernenti le dimensioni e i pesi, come pure i veicoli eccezionali (art. 25 OETV³²⁶), possono circolare sulle strade pubbliche solo in virtù di un permesso scritto.³²⁷ Possono essere rilasciati permessi unici per uno o più viaggi determinati e permessi duraturi per un numero indeterminato di viaggi.³²⁸ I permessi per sovrappeso possono essere rilasciati unicamente per veicoli o combinazioni di veicoli che, conformemente alla licenza di circolazione, sono ammessi per il peso massimo legale.³²⁹

² Per i viaggi in cui sono superati la larghezza, l'altezza o il peso massimi sono ammessi soltanto permessi unici. I permessi duraturi possono tuttavia essere rilasciati nei seguenti casi:³³⁰

- a. trasporti in relazione fra di essi effettuati sulla stessa tratta;
- b. trasferimento, trasporto e utilizzazione di veicoli di lavoro entro il territorio cantonale;
- c.³³¹ utilizzazione di veicoli cingolati nelle regioni di sport invernali; i permessi duraturi per questo tipo di veicoli possono essere rilasciati con il consenso dei Cantoni interessati anche per regioni di sport invernali che comprendono diversi Cantoni;
- d. trasporto di merci indivisibili entro il territorio cantonale;

³²² Introdotto dalla cifra I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU **2019** 243).

³²³ Introdotto dalla cifra I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU **1994** 816).

³²⁴ Nuova espressione giusta la cifra I dell'O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU **2024** 28). Di tale mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

³²⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 3519).

³²⁶ RS **741.41**

³²⁷ Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 4 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU **1995** 4425).

³²⁸ Per. introdotto dalla cifra I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2883).

³²⁹ Nuovo testo del per. giusta la cifra I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU **2002** 3212).

³³⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 3519).

³³¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 3519).

e.³³² trasporto di carri ferroviari carichi mediante carrelli stradali entro il territorio cantonale e, con il consenso dei Cantoni interessati, anche per tratte fuori del Cantone;

f.³³³ trasporto di merci indivisibili e utilizzo di veicoli eccezionali nel quadro dei limiti stabiliti dall'articolo 79 capoverso 2 lettera a.³³⁴

^{2bis} Per i veicoli eccezionali che per dimensioni e peso non superano i limiti di cui all'articolo 79 capoverso 2 lettera a, il permesso duraturo può essere iscritto nella licenza di circolazione come decisione dell'autorità, sempreché siano rispettate le condizioni relative ai percorsi circolari secondo l'articolo 65a.³³⁵

3 ...³³⁶

⁴ Il permesso può essere revocato in qualsiasi tempo, segnatamente se sono stati commessi abusi, se il veicolo ha cagionato difficoltà nella circolazione o se i viaggi autorizzati non sono più necessari.

Art. 79 **Competenza**

¹ Il Cantone di stanza o il Cantone sul cui territorio inizia il viaggio assoggettato al permesso rilascia i permessi per le corse interne e di esportazione, l'USTRA quelli per i veicoli al servizio della Confederazione nonché per le corse di transito transfrontaliere e di importazione.³³⁷

² Se le dimensioni e il peso legali sono superati, i permessi possono essere rilasciati per tutta la Svizzera alle seguenti condizioni:³³⁸

a.³³⁹ i veicoli e le combinazioni di veicoli non devono superare 30 m di lunghezza, 3 m di larghezza, 4 m di altezza e 44 t di peso effettivo; il carico sugli assi non deve superare 12 t per asse;

b. possono essere usate soltanto strade di grande transito, ai sensi degli allegati 1 e 2, lettere A e B dell'ordinanza del 18 dicembre 1991³⁴⁰ concernente le strade di grande transito, nonché la rete stradale delle località toccate da tali strade.³⁴¹

³³² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 3519).

³³³ Introdotta dalla cifra I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 3519).

³³⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2883).

³³⁵ Introdotta dalla cifra I dell'O del 15 nov. 2000 (RU **2000** 2883). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 3519).

³³⁶ Abrogato dalla cifra I dell'O del 22 dic. 2023, con effetto dal 1° apr. 2024 (RU **2024** 28).

³³⁷ Nuovo testo giusta l'all. 4 cifra II n. 5 dell'O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5957).

³³⁸ Nuovo testo giusta l'all. 4 cifra II n. 5 dell'O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5957).

³³⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 3519).

³⁴⁰ RS **741.272**

³⁴¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU **1994** 816).

³ Nel caso dei permessi unici, il peso effettivo di cui al capoverso 2 lettera a può arrivare fino a 50 t se il transito attraverso i Cantoni interessati dalle tratte extracantonali viene effettuato esclusivamente in autostrada.³⁴²

⁴ Se le condizioni di cui al capoverso 2 non sono soddisfatte, ogni Cantone interessato dalla corsa rilascia un permesso valido sul proprio territorio o dà il proprio assenso ai permessi rilasciati dall'USTRA.³⁴³

⁵ Se le dimensioni e il peso legali secondo il capoverso 2 lettera a sono superati, il permesso di percorrere le strade nazionali può essere rilasciato solo previo assenso dell'USTRA.³⁴⁴

Art. 80 Dimensioni e pesi eccezionali

¹ Eccezioni alle dimensioni e ai pesi massimi legali (art. 64–67) sono ammesse soltanto:³⁴⁵

- a.³⁴⁶ per il trasferimento e l'uso di veicoli eccezionali, segnatamente veicoli di lavoro e veicoli cingolati, che, a causa dello scopo cui sono destinati, non possono essere conformi alle prescrizioni;
- b.³⁴⁷ per il trasporto di carichi indivisibili, se le prescrizioni non possono essere adempiute nonostante l'uso di veicoli appropriati; deroghe a questa disposizione sono possibili, allo scopo di evitare un secondo viaggio, se un autoveicolo di lavoro trasporta parti integranti, come ad esempio bracci di gru;
- c.³⁴⁸ per il trasporto di componenti delle gru, segnatamente contrappesi, da e verso il luogo di lavoro della gru;
- d.³⁴⁹ per il trasporto di veicoli a motore destinati agli spostamenti degli operatori di veicoli di lavoro per impieghi stazionari, in particolare autogrù: fino a 3 t.

² Se la circolazione rischia di essere notevolmente ostacolata, il permesso deve essere rifiutato, salvo qualora, per la natura della merce o per l'urgenza del viaggio, per la lunghezza del percorso o per difficoltà di trasbordo e simili, non si possa ragionevolmente pretendere l'uso di un altro mezzo di trasporto.³⁵⁰

³⁴² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 3519).

³⁴³ Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° lug. 1992 (RU **1993** 1142). Nuovo testo giusta l'all. 4 cifra II n. 5 dell'O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5957).

³⁴⁴ Introdotto dall'all. 4 cifra II n. 5 dell'O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5957).

³⁴⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU **1994** 816).

³⁴⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 3519).

³⁴⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU **1994** 816).

³⁴⁸ Introdotta dalla cifra I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU **2009** 5701).

³⁴⁹ Introdotta dalla cifra I dell'O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU **2024** 28).

³⁵⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU **1989** 410).

³ Entro i limiti del territorio cantonale, l'autorità cantonale può permettere viaggi con veicoli più larghi, su strade segnalate per una determinata larghezza massima, se le condizioni della strada lo permettono.³⁵¹

⁴ ...³⁵²

Art. 81³⁵³

Art. 82³⁵⁴ Condizioni per i rimorchi eccezionali³⁵⁵

¹ Per la limitazione del peso effettivo dei rimorchi eccezionali è applicabile l'articolo 67 capoverso 5 o il peso del convoglio iscritto nel permesso giusta l'articolo 78.³⁵⁶

² Il veicolo che traina un rimorchio speciale non può trainare nel contempo alcun altro veicolo. In casi giustificati, l'autorità può tuttavia autorizzare che trattori o autocarri trainino, al massimo, due rimorchi eccezionali e che veicoli a motore, ad eccezione dei motoveicoli, trainino, al massimo, due piccole casse mobili. Per gli espositori di fiere può autorizzare due rimorchi per una lunghezza complessiva massima della combinazione di veicoli di 30 m.³⁵⁷

³ Il permesso per i rimorchi eccezionali, eccettuate le casse mobili montate su ruote (art. 77 cpv. 4), è rilasciato per il rimorchio e limitato a determinati veicoli trattori.

Art. 83³⁵⁸

Art. 84 Misure protettive

¹ L'autorità che rilascia il permesso ordina le misure necessarie richieste dalle particolarità del veicolo allo scopo di garantire la sicurezza della circolazione, di proteggere la carreggiata, di evitare rumore e di impedire ogni ostacolo alla circolazione. L'USTRA emana direttive uniformi.

² Se le condizioni della strada e della circolazione sono difficili, i conducenti di veicoli e le persone ausiliarie devono prendere, di propria iniziativa, le altre misure di sicurezza imposte dalle circostanze.

³⁵¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 3 dic. 1990, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 78).

³⁵² Abrogato dalla cifra I dell'O del 30 giu. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).

³⁵³ Abrogato dalla cifra I dell'O del 7 mar. 1994, con effetto dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).

³⁵⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).

³⁵⁵ Nuova espressione giusta la cifra I dell'O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 28). Di tale mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

³⁵⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 ott. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2404).

³⁵⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).

³⁵⁸ Abrogato dalla cifra I dell'O del 30 giu. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).

Art. 85 Comportamento nella circolazione

¹ I conducenti devono circolare in modo che gli altri utenti della strada siano disturbati il meno possibile. Agli altri veicoli deve essere agevolato l'incrocio e il sorpasso, se necessario fermandosi fuori della carreggiata.

² ...³⁵⁹

³ Per motivi impellenti e a condizione di prendere misure di sicurezza sufficienti, i conducenti di veicoli e trasporti eccezionali³⁶⁰ possono derogare alle norme della circolazione così come agli obblighi indicati mediante segnali o demarcazioni. La disposizione è applicabile per analogia ai relativi veicoli d'accompagnamento nonché ai veicoli adibiti alla costruzione, alla manutenzione e alla pulizia della strada.³⁶¹

Capo terzo: Veicoli agricoli e forestali³⁶²

(art. 57 cpv. 1 LCStr)

Art. 86 Trasporti ammessi

¹ I veicoli a motore agricoli e forestali e i loro rimorchi (veicoli agricoli e forestali) possono circolare sulle strade pubbliche soltanto per trasporti agricoli e forestali, segnatamente:³⁶³

- a.³⁶⁴ per i trasporti di merci in relazione con l'esercizio di un'azienda agricola o forestale;
- b. per i trasferimenti da un luogo di lavoro a un altro o cagionati dall'acquisto e dalla manutenzione del veicolo e simili;
- c.³⁶⁵ per i trasporti di persone in relazione con l'esercizio di un'azienda agricola o forestale.

² Sono equiparate alle aziende agricole e forestali:³⁶⁶

- a.³⁶⁷ ...

³⁵⁹ Abrogato dalla cifra I dell'O del 28 mar. 2007, con effetto dal 1° lug. 2007 (RU **2007** 2101).

³⁶⁰ Nuova espr. giusta la cifra I dell'O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU **2024** 28). Di tale mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

³⁶¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU **2016** 5129).

³⁶² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU **2019** 243).

³⁶³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU **2019** 243).

³⁶⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU **2019** 243).

³⁶⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU **2019** 243).

³⁶⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU **2019** 243).

³⁶⁷ Abrogata dalla cifra I dell'O del 21 nov. 2018, con effetto dal 1° feb. 2019 (RU **2019** 243).

- b. le aziende ortofrutticole, vitivinicole e simili;
- c. le aziende vivaistiche;
- d. le aziende di apicoltura.³⁶⁸

³ I veicoli agricoli e forestali possono essere parimenti adoperati per trasporti agricoli e forestali per conto di terzi, anche dietro compenso. Le persone e le aziende che non operano nel settore agricolo o forestale possono tenere veicoli agricoli e forestali, a condizione che se ne servano soltanto per effettuare lavori e trasporti agricoli e forestali per conto di terzi.³⁶⁹

Art. 87 Trasporti per l'esercizio di un'azienda agricola e forestale³⁷⁰

¹ Sono considerati in relazione con l'esercizio di un'azienda agricola e forestale i trasporti fra le diverse parti dell'azienda, segnatamente fra la sede e il luogo di svolgimento dell'attività.³⁷¹

² Sono parimenti considerati in relazione con l'esercizio di un'azienda agricola e forestale i seguenti trasporti, se non sono effettuati per fornitori o acquirenti che commerciano, producono o trasformano a titolo professionale le merci trasportate:³⁷²

- a.³⁷³ il carico e lo scarico di beni dell'azienda come foraggi, stame, concimi, sementi, di macchine e apparecchi agricoli, forestali o domestici, di mobili e materiali da costruzione;
- b. i trasporti di bestiame, ad esempio in relazione con l'alpeggio, i mercati e le esposizioni;
- c. le consegne al primo acquirente dei prodotti dell'azienda per la trasformazione o l'utilizzazione;
- d.³⁷⁴ i trasporti per una cava, una torbiera o un allevamento di maiali, volatili o api che fa parte di un'azienda agricola o forestale quale azienda accessoria.

³ Sono equiparati ai trasporti per l'esercizio di un'azienda agricola o forestale:³⁷⁵

- a. i trasporti in relazione con lavori di bonifica, di formazione di nuove terre, di raggruppamento parcellare e di dissodamento eseguiti per poter sfruttare il suolo a scopo agricolo e forestale;

³⁶⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 ott. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2404). Correzione delle lett. b e c del 20 mag. 2021 (RU 2021 284).

³⁶⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).

³⁷⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).

³⁷¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).

³⁷² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).

³⁷³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).

³⁷⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).

³⁷⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).

- b. i trasporti in relazione con lavori di arginatura e di protezione, ai quali il detentore del veicolo partecipa direttamente;
- c. i trasporti in relazione con lavori comunali e altri che il detentore del veicolo è tenuto a eseguire per la comunità;
- d.³⁷⁶ i trasporti di legna da ardere e di quella proveniente dalle foreste patriziali effettuati tra la foresta e il primo destinatario;
- e.³⁷⁷ le corse per il servizio antincendio e per la protezione civile;
- f.³⁷⁸ le corse gratuite per scopi di pubblica utilità o per la conservazione di vecchi veicoli agricoli e forestali che servono come beni culturali tecnici.

Art. 88 Trasporti vietati

È vietato l'impiego di veicoli agricoli e forestali per trasporti diversi da quelli agricoli e forestali, segnatamente:³⁷⁹

- a. i trasporti per un'azienda accessoria non designata nell'articolo 87 capoverso 2 lettera d, come fabbrica di sidro, segherie, commercio di foraggi o di bestiame;
- b.³⁸⁰ i trasporti per aziende attive nel settore agricolo o forestale, come la raccolta del latte o di altri prodotti agricoli per un centro di raccolta e il trasporto dei prodotti a partire dal centro, il trasporto di legna per segherie o altri commercianti, il trasporto di cereali dal cliente al mulino e la riconsegna dei prodotti macinati;
- c. i trasporti eseguiti per aggiudicazione o in relazione con compiti industriali spettanti alle amministrazioni pubbliche, eccettuati i casi previsti nell'articolo 87 capoverso 3.

Art. 89³⁸¹ Cooperative

Le cooperative agricole e forestali possono tenere veicoli agricoli e forestali ed effettuare con essi trasporti e lavori agricoli e forestali per i membri della cooperativa o altre aziende attive nel settore agricolo o forestale. È invece vietato utilizzare i veicoli al servizio di un'azienda commerciale o industriale appartenente alla cooperativa.

³⁷⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2883).

³⁷⁷ Introdotta dalla cifra I dell'O del 7 apr. 1982, in vigore dal 1° mag. 1982 (RU **1982** 531).

³⁷⁸ Introdotta dalla cifra I dell'O del 7 mar. 1994 (RU **1994** 816). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2883).

³⁷⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU **2019** 243).

³⁸⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU **2019** 243).

³⁸¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU **2019** 243).

Art. 90 Permessi speciali

¹ L'autorità cantonale può permettere l'uso industriale di un veicolo agricolo e forestale:

- a.³⁸² per le corse al servizio dello Stato o di un Comune, specialmente in relazione con la costruzione e la manutenzione di strade o sentieri, per il trasporto delle immondizie e per lo sgombero della neve;
- b. per gli altri trasporti conformi a un bisogno generale, come la raccolta del latte, il trasporto di esso dal centro di raccolta alle stazioni ferroviarie, il servizio di camionaggio della ferrovia per i Comuni isolati.

² Questi permessi sono concessi soltanto per motivi impellenti e solo nelle località ove non esistono veicoli industriali atti a effettuare in modo adeguato tali trasporti. I trasporti permessi devono essere poco importanti e l'uso agricolo e forestale deve restare predominante. I permessi possono essere revocati in qualsiasi momento.

³ L'autorità cantonale può permettere l'uso di veicoli agricoli e forestali per cortei ecc.; essa ordina, all'occorrenza, le necessarie misure di sicurezza. Circa l'assicurazione è applicabile per analogia l'articolo 3 capoverso 2 dell'ordinanza del 20 novembre 1959³⁸³ sull'assicurazione dei veicoli.³⁸⁴

⁴ ...³⁸⁵

Parte quinta: Disposizioni varie**Capo primo: Divieto di circolare la notte e la domenica**

(art. 2 cpv. 1 lett. b e 2 LCStr)³⁸⁶

Art. 91³⁸⁷ Norma

¹ È vietato circolare la domenica e i seguenti giorni festivi: Capodanno, Venerdì Santo, Lunedì di Pasqua, Ascensione, Lunedì di Pentecoste, 1° agosto, Natale e il 26 di dicembre, se Natale non cade di lunedì o venerdì. Se in un Cantone, o in una parte di esso, una di queste feste non è osservata, il divieto di circolare non è applicabile.

² È vietato circolare la notte dalle ore 22.00 alle 05.00.

³ Sono assoggettati al divieto di circolare la notte e la domenica:

³⁸² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 7 apr. 1982, in vigore dal 1° mag. 1982 (RU **1982** 531).

³⁸³ RS **741.31**

³⁸⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU **2005** 4487).

³⁸⁵ Abrogato dalla cifra I dell'O del 22 dic. 2023, con effetto dal 1° apr. 2024 (RU **2024** 28).

³⁸⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU **2019** 243).

³⁸⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 4569).

- a. gli autoveicoli pesanti (art. 10 cpv. 2 OETV³⁸⁸);
- b. i trattori industriali e gli autoveicoli di lavoro;
- c. gli autoarticolati con un peso autorizzato del convoglio (art. 7 cpv. 6 OETV) superiore a 5 t;
- d. i veicoli che trainano un rimorchio con un peso totale autorizzato (art. 7 cpv. 4 OETV) superiore a 3,5 t.

Art. 91a³⁸⁹ Eccezioni al divieto

¹ Non sono assoggettati al divieto di circolare la notte e la domenica:

- a. i veicoli adibiti al trasporto di persone;
- b. i veicoli agricoli e forestali;
- c. i veicoli che trainano un semirimorchio il cui interno è adibito ad abitazione;
- d. i viaggi effettuati dal servizio antincendio, dai servizi della protezione civile, dal servizio sanitario, dalla polizia e dall'esercito, nonché i viaggi per azioni di soccorso in caso di catastrofe;
- e. i trattori industriali, i carri con motore e i carri di lavoro, come anche i loro rimorchi, nella misura in cui i veicoli siano utilizzati esclusivamente per trasporti agricoli (art. 86–90) durante le ore di divieto di circolare;
- f.³⁹⁰ i viaggi effettuati dalla Posta Svizzera SA e dalle società del gruppo Posta secondo l'articolo 1 lettera e dell'ordinanza del 29 agosto 2012³⁹¹ sulle poste (OPO) nell'ambito dell'obbligo a carico della Posta Svizzera SA di fornire il servizio universale nel settore dei servizi postali (art. 13 della L del 17 dic. 2010³⁹² sulle poste);
- g.³⁹³ i trasporti di derrate alimentari (art. 4 della legge del 24 giugno 2014³⁹⁴ sulle derrate alimentari, LDerr) che non sono surgelate, riscaldate a temperatura ultra alta o sterilizzate e la cui data di consumo non supera i 30 giorni;
- h. i trasporti di animali da macello e cavalli da competizione;
- i. i trasporti di fiori recisi;
- j. i trasporti di quotidiani con contenuto redazionale e i viaggi riguardanti servizi televisivi d'attualità;
- k.³⁹⁵ i veicoli cingolati impiegati per la preparazione delle piste da sci;

³⁸⁸ RS **741.41**

³⁸⁹ Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 4569).

³⁹⁰ Nuovo testo giusta l'all. 2 cifra II n. 4 dell'O del 29 ago. 2012 sulle poste, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU **2012** 5009).

³⁹¹ RS **783.01**

³⁹² RS **783.0**

³⁹³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU **2019** 243).

³⁹⁴ RS **817.0**

³⁹⁵ Introdotta dalla cifra I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU **2019** 243).

l.³⁹⁶ i veicoli il cui interno è adibito a locale appositamente attrezzato per donazioni di sangue;

m.³⁹⁷ gli autoveicoli pesanti con un peso totale di al massimo 4250 kg, se sono a emissioni zero (art. 9a cpv. 2 OETV³⁹⁸) e il peso superiore a 3500 kg è dovuto unicamente al peso aggiuntivo del sistema di propulsione a emissioni zero;

n.³⁹⁹ gli autoarticolati con un peso autorizzato del convoglio (art. 7 cpv. 6 OETV) di al massimo 5750 kg, se sono a emissioni zero (art. 9a cpv. 2 OETV) e il peso superiore a 5000 kg è dovuto unicamente al peso aggiuntivo del sistema di propulsione a emissioni zero.

² Sono inoltre esclusi dal divieto di circolare la notte e la domenica i viaggi per soccorso in caso di infortuni o panne di veicoli o in caso di guasti d'esercizio, segnatamente nelle aziende pubbliche di trasporto e nel traffico aereo, nonché i viaggi per interventi del servizio invernale.

^{2bis} Non sono assoggettati al divieto di circolare la domenica i veicoli d'epoca designati come tali nella licenza di circolazione.⁴⁰⁰

³ Nel caso dei viaggi di cui al capoverso 1 lettere f–j, un quarto del volume di carico del veicolo può essere occupato da altre merci. Il trasporto può essere preceduto o seguito da un viaggio a vuoto della durata di 30 minuti al massimo. Per viaggi a vuoto più lunghi e indispensabili è necessario un permesso conformemente all'articolo 92 capoverso 1.

⁴ Nel caso dei viaggi effettuati durante il divieto di circolare la notte o la domenica è necessario evitare qualsiasi turbamento del riposo.

Art. 92⁴⁰¹ Trasporti con permessi

¹ Per viaggi notturni o domenicali urgenti che non possono essere evitati mediante altri provvedimenti organizzativi o altri mezzi di locomozione sono rilasciati permessi di circolare la notte e la domenica. Il permesso è rilasciato per il trasporto lungo la via più corta e per un viaggio a vuoto, se questo è indispensabile.

² I permessi sono rilasciati per le seguenti corse:

a.⁴⁰² per il trasporto di invii postali da parte di subappaltatori secondo l'articolo 1 lettera b OPO⁴⁰³ nell'ambito dell'obbligo a carico della Posta Svizzera SA di fornire il servizio universale nel settore dei servizi postali;

³⁹⁶ Introdotta dalla cifra I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 2139).

³⁹⁷ Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU **2022** 13).
RS **741.41**

³⁹⁹ Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU **2022** 13).

⁴⁰⁰ Introdotta dalla cifra I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 2139).

⁴⁰¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 4569).

⁴⁰² Nuovo testo giusta l'all. 2 cifra II n. 4 dell'O del 29 ago. 2012 sulle poste, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU **2012** 5009).

⁴⁰³ RS **783.01**

^{abis}.⁴⁰⁴ per il trasporto di invii postali da parte di fornitori secondo gli articoli 3 capoverso 1 e 8 capoverso 1 OPO oppure di subappaltatori secondo l'articolo 1 lettera b OPO, in quanto tale trasporto sia incluso nell'offerta del servizio universale nel settore dei servizi postali (art. 13 della L del 17 dic. 2010⁴⁰⁵ sulle poste);

- b. per il trasporto di materiale da circo, materiale per fiere e mercati, strumenti d'orchestra, scenari di teatro e simili;
- c. per corse destinate a lavori di costruzione e manutenzione di strade e ferrovie, come pure di linee industriali come linee elettriche, idriche, di telecomunicazione;
- d. per spostamenti di veicoli eccezionali e trasporti speciali che ostacolano la circolazione;
- e. in caso di viaggi per manifestazioni, segnatamente per il trasporto di viveri e bevande.

³ Per altri viaggi oltre a quelli di cui al capoverso 2, i permessi sono rilasciati solamente con il consenso dell'USTRA. Se vi è urgenza, il Cantone può permettere, da sé, un viaggio indispensabile, informandone l'USTRA.

⁴ Il Cantone di stanza oppure quello nel quale inizia il viaggio assoggettato al permesso rilascia il permesso, che è valido in tutta la Svizzera. La competenza del Cantone di stanza decade se il viaggio non tocca il suo territorio. Per i veicoli della Confederazione e per le corse di cui al capoverso 2 lettera ^{abis} il permesso è rilasciato dall'USTRA.⁴⁰⁶

⁵ Per ciascun trasporto autorizzato, un quarto del volume di carico del veicolo può essere occupato da altre merci.

Art. 93 Procedura

¹ Possono essere rilasciati permessi unici per uno o più viaggi determinati e permessi duraturi per un numero indeterminato di viaggi. I permessi duraturi devono essere limitati al massimo a 12 mesi.⁴⁰⁷

² Il permesso deve contenere le seguenti indicazioni:

- a. nel caso dei permessi unici: la natura della merce trasportata, il giorno del trasporto e l'itinerario;
- b. nel caso dei permessi duraturi: la natura della merce trasportata, la regione interessata e i giorni dei trasporti.⁴⁰⁸

⁴⁰⁴ Introdotta dall'all. 2 cifra II n. 4 dell'O del 29 ago. 2012 sulle poste, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU **2012** 5009).

⁴⁰⁵ RS **783.0**

⁴⁰⁶ Nuovo testo giusta l'all. 2 cifra II n. 4 dell'O del 29 ago. 2012 sulle poste, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU **2012** 5009).

⁴⁰⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU **2007** 2101).

⁴⁰⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU **2007** 2101).

3 ...⁴⁰⁹

⁴ Il permesso può essere revocato in ogni momento, segnatamente in caso di abuso o se il motivo, per il quale è stato rilasciato, decade.

Capo secondo: Manifestazioni sportive

(art. 52 LCStr)

Art. 94 Manifestazioni vietate; eccezioni

¹ Sono sottoposte al divieto di effettuare gare di velocità con veicoli a motore su circuito alla presenza di pubblico tutte le siffatte gare in cui la stessa tratta è percorsa più volte senza interruzione.

² Sono, inoltre, vietate le manifestazioni, il cui regolamento permette ai concorrenti di eliminare gli avversari danneggiando il loro veicolo (corse di stock-car e simili), e le gare d'inseguimento degli aerostati con classificazione in base al tempo impiegato.

³ L'autorità cantonale può, tuttavia, permettere:

- a. gare di velocità con motoveicoli su prato;
- b. gare di abilità su terreno accidentato;
- c. gare di velocità con veicoli eccezionali di cilindrata massima di 250 cm³;
- d. slalom automobilistici;
- e. gare di velocità nell'ambito dei campionati di formula E.⁴¹⁰

Art. 95 Permessi

¹ Le domande per manifestazioni, assoggettate al permesso devono essere presentate all'autorità cantonale, almeno un mese prima della gara. Sono da allegare un disegno del regolamento, un piano del percorso e l'orario, come anche indicazioni circa i provvedimenti di protezione previsti, l'organizzazione del servizio sanitario e il numero approssimativo dei partecipanti.*

² Gli organizzatori non hanno alcun diritto al permesso. Esso deve essere rifiutato, se è prevedibile una molestia per rumori eccessivi o persistenti. Per le manifestazioni su pista, esso deve essere, inoltre, rifiutato se l'esercizio della pista, non assoggettato a un permesso, è contrario agli scopi dell'educazione stradale e della lotta contro i rumori.

³ Il permesso di organizzare «rally-papier», corse d'orientamento e simili è rilasciato solo se la classificazione non è fondata sul tempo impiegato. Le prove di velocità con veicoli a motore, come le corse in salita, sono permesse solo su strade chiuse al traffico.

⁴⁰⁹ Abrogato dalla cifra II n. 62 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4705).

⁴¹⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 dic. 2015, in vigore dal 1° apr. 2016, la lett. e si applica fino al 31 mar. 2026 (RU **2016** 403, **2020** 2139).

⁴ Se il regolamento di gara prevede delle velocità medie, gli organizzatori devono approntare controlli segreti; eccessi di velocità devono essere adeguatamente considerati nella classificazione.

⁵ Per le gare nell'ambito dei campionati di formula E l'autorità cantonale definisce nell'autorizzazione una velocità massima adeguata al circuito e ai veicoli. L'autorità cantonale garantisce il controllo e il rispetto della velocità massima.⁴¹¹

* Circa l'attestato di assicurazione, cfr. art. 30 e 31 dell'O del 20 nov. 1959 sull'assicurazione dei veicoli (RS **741.31**).

Capo terzo: Disposizioni penali

(art. 103 cpv. 1 LCStr)

Art. 96

Chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza è punito con la multa⁴¹², se non è applicabile alcun'altra disposizione penale.

Capo quarto: Disposizioni transitorie e finali

Art. 97 Permessi

(art. 106 cpv. 1 LCStr)

¹ L'USTRA può regolamentare dettagli tecnici ed emanare istruzioni concernenti l'esecuzione della presente ordinanza. In singoli casi può concedere deroghe alle singole disposizioni, segnatamente circa l'uso dei veicoli.⁴¹³

² Sono riservate le prescrizioni speciali concernenti la circolazione dei veicoli militari.

Art. 97^{a414} Sistemi d'informazione delle autorità di rilascio dei permessi

¹ Ai fini dell'adempimento della propria attività, le autorità preposte al rilascio dei permessi possono gestire, entro i limiti della propria competenza, sistemi d'informazione autonomi riguardanti:

- a. permessi per veicoli e trasporti eccezionali;
- b. permessi di circolare la notte e la domenica.

⁴¹¹ Introdotta dalla cifra I dell'O del 18 dic. 2015, in vigore dal 1° apr. 2016 al 31 mar. 2026 (RU **2016** 403, **2020** 2139).

⁴¹² Nuova espr. giusta la cifra I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU **2007** 2101).

⁴¹³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 2451).

⁴¹⁴ Introdotta dalla cifra I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 2139).

² Detti sistemi d'informazione contengono in particolare i seguenti dati:

- a. nome e indirizzo del richiedente, del destinatario della fattura e del titolare del permesso;
- b. data del viaggio e percorso;
- c. tipo di veicolo;
- d. dati tecnici relativi al veicolo utilizzato;
- e. dati relativi alla merce trasportata.

³ I sistemi d'informazione contengono inoltre gli indirizzi di tutti i corpi di polizia stradale cantonale e delle autorità di rilascio dei permessi nonché dei collaboratori competenti.

⁴ Le autorità di rilascio dei permessi possono scambiarsi elettronicamente i dati di cui al capoverso 2 mediante apposita interfaccia.

⁵ Nell'ambito della propria attività di controllo, le competenti autorità di esecuzione ottengono, su richiesta, accesso a determinati permessi rilasciati dall'USTRA.

⁶ Per verificare i dati dei richiedenti, l'USTRA può accedere, mediante un'interfaccia, ai dati del veicolo necessari a tal fine contenuti nel sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione.

Art. 98⁴¹⁵ Disposizione transitoria della modifica del 15 maggio 2002

I veicoli già in circolazione che corrispondono alla definizione vigente prima del 1° agosto 2002 di velocipede secondo l'articolo 24 capoverso 1 OETV⁴¹⁶ e adempiono tutte le esigenze tecniche dei velocipedi possono essere utilizzati come tali fino al 31 dicembre 2003 se provvisti di un contrassegno per velocipedi.

Art. 98a⁴¹⁷ Disposizione transitoria della modifica del 24 giugno 2015

¹ I caschi di protezione per conducenti di ciclomotori che erano ammessi secondo il diritto previgente possono essere ancora impiegati fino al 31 dicembre 2020.⁴¹⁸

² Per i veicoli a motore immatricolati per la prima volta prima del 1° ottobre 1997 il carico per asse di cui all'articolo 67 capoverso 2 lettere b e c può raggiungere fino al 31 dicembre 2022 al massimo 12,00 t, purché non vengano superati i valori massimi indicati nella licenza di circolazione.

³ Per i veicoli a motore immatricolati per la prima volta prima del 1° ottobre 1997 il carico per asse autorizzato di cui all'articolo 67 capoverso 2 lettera f può raggiungere fino al 31 dicembre 2022 al massimo 20,00 t, purché non vengano superati il carico

⁴¹⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU **2002** 1931).

⁴¹⁶ RS **741.41**

⁴¹⁷ Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 2451).

⁴¹⁸ La correzione del 15 set. 2015 concerne solo il testo francese (RU **2015** 3145).

massimo autorizzato di 10,00 t per ciascun asse e i valori massimi indicati nella licenza di circolazione.

Art. 99 Entrata in vigore; abrogazioni

(art. 107 cpv. 1 e 3 LCStr)

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1963.

² Alla stessa data entrano in vigore le disposizioni non ancora applicabili della LCStr e la legge federale del 23 giugno 1961⁴¹⁹ che modifica quella sulla circolazione stradale. L'articolo 12 della LCStr, è, tuttavia, applicabile ai veicoli a motore e ai rimorchi solamente da quando il Consiglio federale avrà emanato le necessarie prescrizioni esecutive.

³ Sono abrogati: la legge federale del 15 marzo 1932⁴²⁰ sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi, tutte le norme della circolazione sinora vigenti e il decreto del Consiglio federale del 14 febbraio 1939⁴²¹ concernente gli autoveicoli impiegati per trasporto di animali vivi.

⁴ Le ordinanze ed i decreti emanati dal Consiglio federale in esecuzione della legge federale del 15 marzo 1932⁴²² sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi restano in vigore, eccettuate le norme di circolazione ivi contenute, se non sono contrarie alla LCStr o alle sue prescrizioni d'esecuzione. Il DATEC allestisce un elenco delle disposizioni ancora in vigore.

Disposizioni finali della modifica del 25 gennaio 1989⁴²³

Ad art. 3b cpv. 3

L'obbligo per i ciclomotoristi di portare il casco vige a contare dal 1° gennaio 1990.

Ad art. 41 cpv. 1 e 1^{bis}

L'articolo 41 capoversi 1 e 1^{bis} è applicabile dal 1° luglio 1989

⁴¹⁹ RS **741.01** art. 33 cpv. 1. e 2 e 49 cpv. 2.

⁴²⁰ [CS 7 535, 555; RU **1948** 478; **1949** II 1525 art. 4; **1959** 685 art. 107 cpv. 3; **1960** 1205 art. 28 cpv. 1 n. 1, 1365 art. 4 cpv. 6]

⁴²¹ [CS **9** 363]

⁴²² [CS 7 535, 555; RU **1948** 478; **1949** II 1525 art. 4; **1959** 685 art. 107 cpv. 3; **1960** 1205 art. 28 cpv. 1 n. 1, 1365 art. 4 cpv. 6]

⁴²³ RU **1989** 410

Disposizioni finali della modifica del 22 dicembre 1993⁴²⁴*Ad art. 59a*

¹ Il detentore di ogni autoveicolo immatricolato innanzi il 1° luglio 1994 ed equipaggiato di un motore ad accensione per compressione (esclusi gli autoveicoli di lavoro e gli autoveicoli agricoli) deve procurarsi un documento di manutenzione del sistema antinquinamento e fare effettuare il primo servizio di manutenzione del sistema antinquinamento entro il 1° marzo 1995.

² Il detentore di ogni autoveicolo di lavoro o autoveicolo agricolo immatricolato innanzi il 1° luglio 1994 ed equipaggiato di un motore ad accensione per compressione deve procurarsi un documento di manutenzione del sistema antinquinamento e fare effettuare il primo servizio di manutenzione del sistema antinquinamento entro il 1° luglio 1995.

³ Per i veicoli esonerati dall'omologazione e immatricolati innanzi il 1° marzo 1995 in virtù dell'esame singolo, la misurazione del fumo può essere effettuata conformemente all'allegato 3 dell'O del 27 agosto 1969 concernente la costruzione e l'equipaggiamento dei veicoli stradali⁴²⁵ previgente.

⁴ Per i veicoli messi in circolazione la prima volta tra il 1° luglio 1994 e il 28 febbraio 1995 è possibile rinunciare a una misurazione del fumo in occasione dei controlli successivi dei gas di scarico innanzi la prima messa in circolazione.

Disposizione finale della modifica del 22 ottobre 1997⁴²⁶

Gli abiti, giusta l'articolo 48 capoverso 3 ONC, che non sono conformi alla norma svizzera SN 640 710 possono ancora essere usati fino al 31 dicembre 2000.

⁴²⁴ RU 1994 167

⁴²⁵ [RU 1969 839; 1972 1781; 1975 541 cifra II n. 2; 1976 2611, 2867; 1979 1922; 1981 572 art. 72 n. 3; 1982 495, 531 cifra II, 1107, 1983 627 art. 88 n. 1; 1984 1338; 1985 608, 620 art. 36 cpv. 1; 1986 1833; 1988 876; 1989 410 cifra II n. 2, 1195; 1991 78 cifra III; 1992 536; 1993 2062; 1994 167 cifra II n. 214, cifre I, II n. 816 cifra II n. 3, 1326. RU 1995 4425 all. 1 cifra I lett. a]. Vedi ora l'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (RS 741.41).

⁴²⁶ RU 1997 2404

*Allegato I*⁴²⁷

⁴²⁷ Abrogato dalla cifra I dell'O del 7 mar. 1994, con effetto dal 1° apr. 1994 (RU **1994** 816).

*Allegato II*⁴²⁸

⁴²⁸ Abrogato dall'art. 72 n. 2 dell'O del 27 mag. 1981 sulla protezione degli animali, con effetto dal 1° lug. 1981 (RU **1981** 572).

